

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3540 del 19/06/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11 - Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s., con sede legale in Via Matteotti n. 275, in Comune di Roncofreddo. Autorizzazione Unica relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", potenza di picco pari a 9.806,94 kWp, sito in Comune di Forlì in Via Narsete snc, comprensivo di linea elettrica per la connessione dell'impianto alla rete.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3687 del 18/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciannove GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11 - **Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.**, con sede legale in Via Matteotti n. 275, in Comune di Roncofreddo. **Autorizzazione Unica** relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **"fotovoltaica"**, potenza di picco pari a 9.806,94 kWp, sito in Comune di Forlì in Via Narsete snc, comprensivo di linea elettrica per la connessione dell'impianto alla rete.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;

- il D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Riconoscimento delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”)”*;
- la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 23 maggio 2023, n. 125 *“Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011 *“Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree”*;
- Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *“Integrazioni alle “Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, ...” di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n. 13”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da da fonti rinnovabili”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 *“Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’ ”*;

Premesso che:

1. l'art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la competenza relativa all'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l'art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alle Province, nel rispetto delle competenze statali, la competenza relativa all'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;

3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente alle autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 - comma 1 - lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 - comma 1 - lettera b);
4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*,
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dall' 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 e del D.Lgs. n. 115/2008, precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90;

Vista l'istanza pervenuta a questa Agenzia con note acquisite ai prot. n. PG/2024/170645, n. PG/2024/170650, n. PG/2024/170654, n. PG/2024/170658, n. PG/2024/170661, n. PG/2024/170668 e n. PG/2024/170671 del 23.09.2024, da parte della **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.** con sede legale in Via Matteotti n. 275, in Comune di Roncofreddo (CF/P.IVA 01585690405), con cui è stata presentata istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio (ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03) di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza nominale pari a 8.100,00 kW e potenza di picco dei pannelli pari a 9.806,94 kWp, sito in Comune di Forlì in Via Narsete snc;

Dato atto che l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 e che pertanto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del medesimo decreto, ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni;

Precisato che:

- il proponente ha chiesto di **ricomprendere nell'Autorizzazione Unica**, richiesta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003:
 - il **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) di competenza del Comune di Forlì;
 - la **Concessione all'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico:
 - di competenza del Comune di Forlì per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo Via Narsete e lungo eventuali altre aree di pertinenza pubblica;
 - la **Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Forlì** per la localizzazione della linea elettrica (art. 12 D.Lgs. n. 387/2003);
 - l'**Autorizzazione/Concessione all'attraversamento** di opere all'interno delle fasce di rispetto dei canali di bonifica di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna così denominati:
 - "Canale Carpena" (parallelismo con scavo a cielo aperto - Via Narsete);
 - "Canale Tassinara Vecchia 2° Ramo" (attraversamento inferiore con tecnica TOC - Via Narsete);
 - "Canale Tassinara Vecchia" (attraversamento superiore e parallelismo con scavo a cielo aperto - Via Narsete);
 - "Condotta distribuzione consortile" (attraversamenti superiori con scavi a cielo aperto - Via Narsete);
 - il **Nulla Osta per l'attraversamento** di opere all'interno delle fasce di rispetto di infrastrutture di competenza di SNAM S.p.A. così denominati (seppur non espressamente richiesti dalla ditta proponente sul modulo di istanza);
 - Condotta "Imola - Forlì - Cesena" (attraversamento inferiore con tecnica TOC - Via Narsete);
 - Condotta "Raddoppio Imola - Forlì - Cesena" (attraversamento superiore con scavo a cielo aperto - Via Narsete);
 - l'**Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'**elettrodotto** in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di Arpae SAC;
 - lo **Screening di Incidenza** per la ZSC - IT408006 "Meandri del Fiume Ronco", di competenza della Regione Emilia-Romagna, distante oltre 4 km dall'area oggetto di intervento (seppur non espressamente richiesti dalla ditta proponente sul modulo di istanza);
 - il **nulla osta all'attraversamento inferiore dell'Autostrada "A14"** al km 82+640 con tecnica TOC di competenza della Società Autostrade per l'Italia (seppur non espressamente richiesto dalla ditta proponente sul modulo di istanza);

Dato atto che:

- all'istanza presentata è stata allegata copia della comunicazione alla Soprintendenza, datata 14.09.2024 (elaborato "A8 - Comunicazione soprintendenza archeologica, Rev. 0 settembre 2024", documento contrassegnato da Arpae con la sigla [9]) e la relativa ricevuta di consegna datata 18.09.2024, inerente la richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento di beni Archeologici;

- con nota registrata al prot. n. PG/2024/203526 del 11.11.2024, inoltrata alla ditta istante e a tutti gli enti coinvolti, questo Servizio ha comunicato:
 - l'esito positivo della verifica di completezza formale dell'istanza presentata ai sensi di quanto previsto dall'art. 14.4 dell'Allegato al D.M. 10/09/2010;
 - l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, a decorrere dal **03.10.2024**, data in cui sono decorsi i termini per la pronuncia della Soprintendenza in merito alla verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento di beni Archeologici;
 - l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990;
 - la convocazione, in data 28.11.2024, della prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità video-conferenza, con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni e osservazioni preliminari in merito al progetto presentato;
 - acquisizione di eventuali pareri pervenuti;
 - acquisizione di eventuali **richieste di integrazioni** relative al procedimento principale e agli endo-procedimenti in esso ricompresi;
 - varie ed eventuali;
- sono stati coinvolti nel procedimento e invitati in Conferenza i seguenti enti, con le competenze indicate:
 - **Prefettura di Forlì-Cesena:** nomina del rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello Stato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4 della Legge n. 241/1990;
 - **Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni** (servizio scrivente):
 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03;
 - parere tecnico di competenza del Servizio Territoriale relativo alle matrici ambientali coinvolte dall'opera in progetto;
 - parere tecnico di competenza del Servizio Sistemi Ambientali relativo ai campi elettromagnetici e alla variante urbanistica;
 - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di elettrodotto di media tensione per la connessione alla rete pubblica;
 - Nulla osta minerario relativo ai permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali (art. 120 del R.D. n. 1775/1933);
 - parere tecnico su impatto acustico;
 - **Comune di Forlì:**
 - parere in merito alla conformità territoriale, ambientale e urbanistica;
 - titolo abilitativo edilizio;
 - nulla osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e concessione all'utilizzo di aree adibite ad uso pubblico per attraversamento con linea elettrica interrata di Via Narsete e Via Arbano;
 - nulla osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per l'eventuale attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico;
 - autorizzazione per la realizzazione dell'accesso carrabile da eseguirsi in prossimità della cabina di consegna lungo Via Narsete snc;

- valutazioni del Consiglio Comunale in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 37/2002;
- parere o nulla osta acustico art. 8 comma 6 Legge n. 447/1995;
- **Provincia di Forlì-Cesena:**
 - conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) della proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura Linea elettrica per la connessione all'impianto di rete);
- **Consorzio di Bonifica della Romagna:** autorizzazione/concessione di attraversamenti e parallelismi all'interno delle fasce di rispetto dei canali di bonifica interessati dalla linea elettrica;
- **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna:**
 - nulla osta ai sensi del R.D. n. 1443/1927 (ricerca e coltivazione delle miniere);
 - eventuale parere sulla compatibilità idraulica dell'intervento;
- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:**
 - parere di competenza in merito alla parte archeologica;
 - parere di competenza in merito alla parte paesaggistica;
 - pareri di competenza delle amministrazioni periferiche dello Stato rappresentate ai sensi della nomina della Prefettura di Forlì di cui alla nota prot. 92714 del 18.11.2024 (acquisita al prot. n. PG/2024/207841 del 18.11.2024), in particolare:
 - nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775) (Corpi militari);
 - parere relativo a eventuali interferenze ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 256/03 (MIMIT);
 - eventuale parere ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 (MASE - Sez. UNMIG);
 - eventuale parere in merito alla sicurezza del volo (ENAC e ENAV);
- **Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena:**
 - parere igienico-sanitario;
 - parere in merito alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);
 - parere congiunto con Arpae relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. n. 44/95 (parere integrato Arpa E-DSP);
- **E-Distribuzione S.p.A.:** eventuale parere in qualità di gestore della rete elettrica (invitato a partecipare ai lavori della Conferenza senza diritto di voto in virtù del punto 14.10 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010);
- **HERA S.p.A. - Struttura Operativa Territoriale (S.O.T.) di Forlì-Cesena - In Rete Distribuzione Energia S.p.A.:** risoluzione interferenze con rete acquedottistica, metanodotti, fognature;
- **Fibercop S.p.A.:** parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti elettroniche di telecomunicazione; si precisa che con note acquisite al prot. n. PG/2024/206703 del 15.11.2024, al prot. n. PG/2024/207366 del 15.11.2024, al prot.

n. PG/2027/221603 del 06.12.2024 e al prot. n. PG/2025/5420 del 13.01.2025, è stato comunicato il subentro di FiberCop S.p.A., in virtù del conferimento da parte di TIM alla società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture);

- **Snam Rete Gas S.p.A.:** parere di competenza in merito all'interferenza con reti di distribuzione gas;
- **Autostrade per l'Italia S.p.A.:** concessione attraversamento inferiore dell'Autostrada "A14" al km 82+640 con tecnica TOC;
- **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.** in qualità di proponente dell'istanza;

Precisato che:

- il progetto della linea elettrica per la connessione dell'impianto alla rete pubblica interessa i terreni identificati dalle particelle catastali di seguito riportate:
 - Particella 147 del Foglio 99 del Comune di Forlì - Particella di proprietà di Autostrade per l'Italia S.p.A., per attraversamento inferiore al km 82+640 con tecnica T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata) dell'AUTOSTRADA "A14";
 - Particella 17 del Foglio 74 del Comune di Forlì - Particella di proprietà del richiedente l'Autorizzazione Unica;
 - Particelle 335-334 del Foglio 99 del Comune di Forlì - Particelle di proprietà fittizia senza proprietari in quanto trattasi di relitti stradali;
 - Particella 594 del Foglio 99 e Particella 65 del Foglio 75 del Comune di Forlì - Particelle di proprietà di E-Distribuzione S.p.A.;
- **il proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le infrastrutture connesse alla realizzazione dell'opera**, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/03;
- **la linea elettrica per la connessione dell'impianto** di cui in oggetto non risulta prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Forlì, per cui l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, avrà efficacia di **variante urbanistica**, con apposizione del **vincolo preordinato all'esproprio** (ai sensi degli artt. n. 8-11-15-16 della L.R. n. 37/2002) e **dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere**;
- qualora necessario, verranno introdotte le fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. n. 30/2000;
- le servitù verranno costituite in conformità al T.U. di legge sulle acque ed impianti elettrici R.D. n. 1775/1933 e alla vigente normativa in materia di espropri (D.P.R. n. 327/2001 e L.R. n. 37/2002);
- il procedimento per l'apposizione del vincolo espropriativo riguarda in particolare la richiesta di occupazione temporanea per la durata dei lavori di realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, di servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- relativamente all'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dalla linea elettrica per la connessione alla rete elettrica nazionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 37/2002 e dell'art. 52-ter e seguenti del D.P.R. n. 327/2001, è stato dato avvio alla procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio tramite pubblicazione dell'avviso di deposito per una durata pari a 30 gg (ai sensi dell'art. 52-ter del DPR n. 327/2001):
 - sul BURERT Emilia-Romagna n. 356 (parte seconda) del 20.11.2024;

- sul Corriere Romagna del 20.11.2024;
- sull'Albo Pretorio della Provincia di Forlì-Cesena (Num. Reg. 1853 Prot. 31225);
- sull'Albo Pretorio del Comune di Forlì dal 20.11.2024 al 20.12.2024 (Registro Albo Pretorio n. 5496 Anno 2024), come da attestazione acquisita al prot. n. PG/2024/234022 del 24.12.2024;
- i proprietari delle particelle interessate dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sono stati avvisati tramite PEC (prot. n. PG/2024/209072 e n. PG/2024/209074 del 19.11.2024);

Dato atto che la Prefettura di Forlì-Cesena, con nota acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/207841 del 18.11.2024 (prot. in uscita n. 92714 del 18.11.2024), relativamente al procedimento di cui trattasi, ha nominato la **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio** quale **rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello Stato coinvolte**;

Dato atto che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale UFFICIO ISPETTIVO TERRITORIALE - BOLOGNA**, con nota segnatura m_inf.A543D11.REGISTRO.UFFICIALE.U.0004728.18-02-2025, acquisita al prot Arpae n. PG/2025/30730 del 18.02.2025, ha comunicato la competenza di Autostrade per l'Italia S.p.A. al rilascio del parere di competenza relativamente al procedimento in esame, come di seguito indicato:

“Con riferimento alla nota che si riscontra, con la quale l'ente procedente convoca lo scrivente ufficio alla conferenza dei servizi in oggetto, si rappresenta che ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 -Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade-, 25 -Attraversamenti ed uso della sede stradale- e 26 -Competenza per le autorizzazioni e le concessioni- del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 -Nuovo Codice della Strada- la società “Autostrade per l'Italia S.p.A.” nella sua qualità di concessionaria del tratto autostradale eventualmente interessato a vario titolo dagli interventi di che trattasi, è legittimata a rilasciare le relative prescritte autorizzazioni; pertanto la società concessionaria è chiamata a rendere il parere di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi in oggetto, fatte salve le attività di vigilanza e di controllo espletate da questo ufficio in nome e per conto della Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale.”.

Tenuto conto dei seguenti **pareri acquisiti prima** dello svolgimento della **prima seduta** della Conferenza, tenutasi in data 28.11.2024, riportati nel relativo verbale conservato agli atti:

- **COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD - Ufficio Infrastrutture e Demanio** con nota segnatura M_D MARNORD prot. nr. 0035934 - 18-11-2024, acquisita al prot. n. PG/2024/207896 del 18.11.2024, ha rilasciato nulla osta, come di seguito riportato:

“Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.

Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia”;

- **Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae - Servizio Sistemi Ambientali (SSA)** con nota prot. n. PG/2024/211125 del 21.11.2024 ha espresso parere di conformità degli impianti elettrici oggetto di valutazione ai sensi delle norme vigenti in materia di esposizione ai CEM (Campi Elettro Magnetici), con la seguente condizione:
 1. nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA), attorno alle cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;
- **HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.**, con note Hera spa, protocollo in uscita 0099719/24 del 21.11.2024 e Inrete, protocollo In Uscita 0043734/24 del

21.11.2024, acquisite al prot. n. PG/2024/211232 del 21.11.2024, hanno espresso il seguente parere in merito alle interferenze con i sottoservizi interessati, in particolare viene specificato quanto segue:

"(...) per l'intervento di cui all'oggetto, con la presente si comunica quanto segue:

1) Aree destinate ad accogliere gli impianti fotovoltaici a terra.

Si segnala la presenza di una rete di pubblico acquedotto in PVC Ø63 posata all'interno della zona soggetta ad intervento e non rappresentata nella tavola "B.15 Planimetria Interferenze".

*Si richiede una fascia di rispetto di almeno 3 metri lungo l'asse della condotta con totale inedificabilità e divieto di piantumazione di alberi d'alto fusto, così come l'installazione/costruzione di strutture o corpi tecnici che creino ostacolo o impedimento al personale o i mezzi addetti al servizio di manutenzione / pronto intervento. **Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale.***

Eventuali attraversamenti con canalizzazioni elettriche potranno sempre essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.

2) Nuova cabina secondaria "Narsete_FV".

Nelle zone soggette ad intervento non si segnala la presenza di infrastrutture gestite dalle scriventi.

3) Nuovo elettrodotto MT.

L'intervento interferisce con infrastrutture gestite dalla scrivente, si segnala che parte del percorso si sviluppa su un tracciato dove sono presenti reti, allacci e opere accessori per i servizi acqua e gas in 6ª specie.

Non si segnala la presenza di reti di fognatura nera o mista.

*Prima della realizzazione delle opere dovrà essere richiesto **sopralluogo** per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte, mediante il **nuovo WEBFORM Multiservizio** disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina <https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>.*

Si evidenzia, a tal proposito, che la mancata ottemperanza di tale procedura potrebbe provocare danni alle condotte in esercizio, in particolare in presenza di tubazioni poco profonde, e generare situazioni di rischio nel caso di rottura delle condotte del gas.

In caso di attraversamenti delle condotte con scavo a cielo aperto si consiglia di predisporre opportune guaine in materiale plastico a protezione dei nuovi cavidotti. Non andranno effettuati interventi con trivellazione teleguidata senza prima aver verificato la posizione esatta delle condotte esistenti.

Eventuali attraversamenti con canalizzazioni elettriche potranno sempre essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.

*In caso di parallelismi si richiede una distanza di rispetto di almeno 50 cm dalle condotte acqua, gas e fognatura esistenti in modo da non pregiudicare la possibilità di poter effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali nuovi allacci d'utenza, pozzetti d'ispezione o eventuali corpi tecnici dovranno essere posizionati ad una distanza di rispetto di almeno 50 cm. **Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale.***

Considerato che alcuni interventi saranno realizzati dove sono presenti sottoservizi gestiti da Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., l'impresa esecutrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice. (...)"

- **Regione Emilia-Romagna - Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversità**, con nota acquisita al prot. n. PG/2024/213626 del 26.11.2024 ha comunicato di non ritenere necessaria l'effettuazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA);
- **ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture**

Stradali e Autostradali) con nota REGISTRO UFFICIALE.U.0086141.26-11-2024 (acquisita al prot. n. PG/2024/214254 del 26.11.2024), ha inviato parere con cui si precisa in quali casi l'ufficio Operativo della stessa Agenzia risulta competente e quali disposizioni applicare nei vari casi specifici;

- **Consorzio di Bonifica della Romagna**, con nota prot. n. 41832 del 27.11.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/215123 del 27.11.2024, ha espresso quanto di seguito riportato:

“Con riferimento all'avviso di indizione di Conferenza di servizi art. 14-Ter L 241/90, nonché alle richieste di autorizzazione consorziale da parte della ditta Soc. Agricola Guidi di Roncofreddo s.s., contestualmente trasmesse in data 11/11/2024, ed acquisite agli atti consorziali al prot. cons. n. 39083 del 12/11/2024, a seguito di esame dei documenti prodotti, si comunica quanto di seguito riportato.

1. Premesse

L'intervento in parola è composto sostanzialmente da n. 3 progetti, così sintetizzabili:

A. Impianto fotovoltaico;

B. Inserimento di n.1 cabina elettrica di consegna – n.1 nuova cabina di distribuzione – n.4 shelter di trasformazione - opere di connessione all'esistente rete elettrica di distribuzione.

2. Inquadramento e Analisi del progetto

Dal punto di vista consorziale, l'area interessata dall'impianto fotovoltaico, situata nel Comune di Forlì in fregio a via Narsete, risulta compresa all'interno del bacino idraulico afferente allo scolo consorziale **Carpena**, ricompreso all'interno del macrobacino a scolo naturale Sisa.

Relativamente al PAI, Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità distrettuale per il Fiume Po, l'area oggetto di intervento, ricade in zona di Potenziale Allagamento come da Art. 6 della Direttiva di Bacino, con tirante idrico pari a cm. 50 (Tav. 240SO).

Il PGRA, Piano Gestione Rischio Alluvioni, individua l'area come zona P2 – M Alluvioni poco frequenti con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni e media probabilità (Tav. 240SO).

La mappa del rischio derivante dal reticolo secondario di pianura, classifica inoltre l'area come R1, rischio moderato o nullo.

Come indicato in premessa, le opere di progetto sono così identificabili:

A. Impianto fotovoltaico

- L'intervento in esame prevede la realizzazione di un **impianto fotovoltaico**, di potenza di picco pari a 9.806,94 kwp su di un'area agricola di circa Ha 8.10 distinta catastalmente in Comune di Forlì al Foglio 74 mappali 17-80-83, in fregio a via Narsete.
- Dall'analisi degli elaborati pervenuti si riscontra che l'area del parco fotovoltaico fiancheggia lo scolo consorziale Tassinara Vecchia lungo la via Narsete. Per le opere di connessione con la rete di distribuzione elettrica sono previste opere interferenti coi canali consorziali Tassinara Vecchia 2 Ramo e Carpena. Si specifica che tutti i canali sono dotati di fascia di rispetto avente larghezza di m 10 misurati dal ciglio canale, o limite di proprietà consorziale, qualora più ampio.
- Dall'analisi degli elaborati pervenuti si riscontra inoltre che l'insediamento di progetto risulta costeggiato dall'esistente **condotta irrigua consorziale DN250 mm.** dell'impianto Bastia, avente pressione nominale di 6 bar. Dall'esame degli elaborati allegati, viene data evidenza che la fascia di asservimento, avente larghezza di m. 2.50+2.50 in DX e Sx rispetto all'asse della condotta verrà mantenuta libera e priva di costruzioni ed ingombri, come previsto dal Regolamento Irriguo consorziale.
- L'impianto fotovoltaico è del tipo a terra, con struttura fissa, con tipologia “a capannina”, con le falde orientate est-ovest. Le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici saranno realizzate prevalentemente in acciaio zincato a caldo ed alluminio e le bullonerie saranno in acciaio zincato a caldo o acciaio inox. Il fissaggio avverrà mediante la battitura o l'avvitamento di pali, mantenendo invariata la permeabilità del suolo.
- Dall'esame delle tavole di progetto pervenute le strutture dell'impianto fotovoltaico ed i locali

tecnici appaiono posizionati al di fuori della fascia di rispetto dei canali consorziali, ovvero a distanza maggiore di m. 10,00.

- L'intervento prevede nell'area di intervento, l'installazione di cabina elettrica di consegna, cabina elettrica di utenza, n.4 cabine tipo shelter di trasformazione, nonché la posa di cavidotti interrati necessari per i vari collegamenti elettrici.
- Per quanto riguarda le trasformazioni del territorio, ovvero la realizzazione di viabilità interna e l'installazione di locali tecnologici, vengono assolti gli adempimenti di invarianza idraulica previsti dall'art. 9 del vigente Piano di Bacino, convogliando le acque meteoriche all'interno di pozzi perdenti interrati, utilizzati come invasi di laminazione di totali mc. 6,00 per area pavimentata dove sono installati i locali tecnologici. Da progetto l'acqua scolante degli invasi non prevederà l'ausilio di nessuna tubazione di scarico.
- Il piano di calpestio dei manufatti tecnologici dovrà essere posto **a quota superiore** rispetto al tirante idrico atteso in caso di alluvione.

B. Inserimento di nuova cabina elettrica e opere di connessione all'esistente rete elettrica di distribuzione

- All'interno del campo fotovoltaico è prevista la costruzione di manufatti prefabbricati ad uso locali tecnici quali: di cabina elettrica di consegna, cabina elettrica di utenza, n.4 cabine tipo shelter di trasformazione.
- L'intervento prevede nell'area di intervento, l'installazione di cabina elettrica di consegna, cabina elettrica di utenza, n.4 cabine tipo shelter di trasformazione, nonché la posa di cavidotti interrati necessari per i vari collegamenti elettrici.
- Per quanto concerne la connessione dell'impianto fotovoltaico all'esistente rete elettrica, E-distribuzione ha redatto uno specifico progetto per realizzazione di nuova linea elettrica MT in cavo interrato per connessione all'impianto di energia rinnovabile alla Cabina primaria esistente denominata "FORLI' PIEVE" alla Cabina secondaria esistente "ROTTA", e la costruzione di n.1 nuova cabina secondaria denominata "NARSETE".
- Il tracciato enel avrà uno sviluppo totale di circa m. 1.785 di linea MT 15 KV e dall'analisi dell'elaborato di E-distribuzione Dis. n° 3574/2291_PD, si riscontrano interferenze con il reticolo di bonifica nei seguenti tratti:
 - **Tratto C-D:** linea elettrica a 15 KV che comprende - (A) attraversamento in sub alveo della linea irrigua consorziale "Impianto di Bastia" L71 PEAD 180, collocata sul mappale 299 Fg 99 – attraversamento in sub-alveo dello scolo consorziale Tassinara Vecchia 2 Ramo.
 - **Tratto F-G:** linea elettrica a 15 KV che comprende – (B) / (C) / (D) / (E) attraversamenti in sub alveo della linea irrigua consorziale "Impianto di Bastia" PEAD 110/L7 FC200/PEAD 110/PEAD110, collocate sui Fg 99/74 - attraversamento in sub-alveo e parallelismo dello scolo consorziale Tassinara Vecchia.
 - **Tratto G-H:** linea elettrica a 15 KV che comprende - (F) attraversamento in sub alveo della linea irrigua consorziale "Impianto di Bastia" FC 250, collocata sul mappale 17 Fg 74
 - **Tratto G-I:** linea elettrica a 15 KV che comprende – (G) / (H) attraversamenti in sub alveo della linea irrigua consorziale "Impianto di Bastia" PEAD 110/FC 250, collocate sul mappale 51 Fg 74 - parallelismo dello scolo consorziale Carpena.
 - **Tratto I-L:** linea elettrica a 15 KV che comprende – (I) attraversamento in sub alveo della linea irrigua consorziale "Impianto di Bastia" FC 300, collocata sul mappale 57 Fg 74 - parallelismo dello scolo consorziale Carpena.

N.B. Per tutti gli attraversamenti in sub alveo da eseguire con tecnica NO-DIG, il franco minimo di attraversamento è previsto da regolamento consorziale in m. 1.50, anziché 1.00, come da nota d) delle indicazioni generali dell'allegato tecnico per gli attraversamenti (pag. 20-21-22 di 64).

3. Prescrizioni ai sensi del R.D. n.368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale.

Il Regolamento consorziale vigente prevede che i canali del reticolo di bonifica una fascia di rispetto

pari a m 10,00 dal ciglio canale/piede scarpa argine esterno, in dx e sx idraulica.

Qualora esista una più ampia proprietà demaniale/consorziale rispetto ai limiti sopra definiti la fascia di rispetto andrà riferita al confine della proprietà demaniale.

L'osservanza delle suddette fasce resta valida anche in presenza di canali tombinati.

La realizzazione di opere all'interno delle fasce di rispetto è subordinata obbligatoriamente alla richiesta di Concessione e/o Autorizzazione da parte del Consorzio.

Tutte le opere incidenti su canali e pertinenze di bonifica dovranno risultare conformi alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale e dovranno essere supportate da idonea progettazione idraulica di dettaglio.

La progettazione e l'esecuzione delle opere dovranno comunque garantire il rispetto dei diritti consorziali e di terzi.

Si riportano di seguito le **disposizioni regolamentari** del Consorzio che dovranno essere necessariamente **recepite** nel progetto:

- L'installazione dei pannelli fotovoltaici e la costruzione delle varie cabine elettriche dovrà obbligatoriamente avvenire al di fuori della fascia di rispetto (m 10). Stesso dicasi per la costruzione di manufatti di dimensioni importanti, anche se completamente interrati;
- La messa a dimora di alberi/siepi/arbusti dovrà rispettare la distanza minima di m 5,00 misurati dal confine della proprietà demaniale/consorziale. Detta distanza andrà riferita al **massimo ingombro** della chioma a pianta adulta.

Stesso dicasi per la posa di recinzioni amovibili o con muretto h fuori terra fino a cm 50. In caso di recinzioni con muretto h fuori terra maggiore di cm 50 la distanza minima da rispettare è pari a m 6,00.

- I parallelismi con reti interrate potranno essere posizionati a distanza non inferiore a m 3.00 per canali tombinati misurati dal confine della proprietà demaniale/consorziale. Detta distanza andrà riferita al limite esterno delle condotte/cavidotti.

Anche le linee aeree su pali dovranno rispettare la distanza minima di m 2.00 per canali tombinati (riferita al limite esterno del palo, lato canale).

Qualora le linee rivestano caratteristiche di **pubblica utilità**, tali distanze potranno essere ridotte, così come previsto dal Regolamento consorziale. Per indicazioni di maggior dettaglio occorre far riferimento a quanto previsto nell'Allegato Tecnico al Regolamento consorziale vigente.

4. Invarianza Idraulica (Art.9 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ora Autorità di Bacino del Po)

L'area interessata dall'impianto fotovoltaico risulta idraulicamente afferente al canale consorziale Carpena, compreso all'interno del Macro-bacino Fossatone Sisa.

Considerato che l'installazione del parco fotovoltaico non prevede apprezzabili interventi di trasformazione del territorio, nulla-osta alla realizzazione di presidi di laminazione collegando ciascuna area impermeabile delle nuove cabine al "proprio" pozzo perdente interrato. Il tutto a **condizione** che non venga previsto un sistema di canalizzazione delle acque verso un corpo idrico ricettore ed i deflussi vengano dispersi sul terreno. (Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico art.9 comma 8; Direttiva Idraulica Cap.7.5).

Al fine di garantire il requisito di cui sopra, si prescrive che l'area del parco fotovoltaico venga comunque dotata di adeguati sistemi di contenimento delle acque piovane, come ad esempio arginelli perimetrali.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole condizionato** al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, fermo restando il mantenimento della fascia di rispetto di m. 10,00, all'interno della quale non verranno eseguite opere ed ingombri.

Per quanto riguarda le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione, le **richieste di**

autorizzazione consorziale allegate alla pec del 11/11/2024 con prot. cons. n. 39083 del 12/11/2024, per le opere interferenti col reticolo di Bonifica (elencate al comma B) del precedente punto 2), si comunica che le pratiche sono attualmente in **fase di istruttoria**.

Le prescrizioni già impartite, all'atto della formalizzazione definitiva delle richieste autorizzative di competenza dell'ente scrivente, potranno essere ulteriormente integrate.

Il presente parere non deve intendersi quale autorizzazione all'esecuzione delle opere vista la necessità di ottenere specifica autorizzazione/concessione da parte del Consorzio di Bonifica.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si informa che il Consorzio di Bonifica non parteciperà alla Conferenza dei servizi prevista per il giorno 28-11-2024, causa impegni precedentemente assunti.”;

Dato atto che:

- la **prima riunione** della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data **28.11.2024**, si è conclusa con la decisione di delegare il responsabile del procedimento a inviare alla ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla riunione;
- con nota prot. n. PG/2024/220869 del 05.12.2024 è stata inviata alla ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla Conferenza dei Servizi del 28.11.2024 ed è stato sospeso il procedimento per **30 giorni**; nella stessa nota è stato inviato il Verbale della Conferenza dei Servizi del 28.11.2024 firmato dai delegati presenti;
- in data 14.12.2024 e in data 19.12.2024, come da note acquisite rispettivamente al prot. n. PG/2024/227374 del 16.12.2024 e prot. n. PG/2024/230290 del 19.12.2024, la ditta ha presentato le integrazioni in risposta alla richiesta ricevuta;
- con nota registrata al prot. n. PG/2025/4316 del 10.01.2025:
 - è stata condivisa con gli enti la documentazione presentata dalla ditta in risposta alla richiesta di integrazioni;
 - è stata data comunicazione in merito alla conclusione del periodo di deposito relativo al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - è stata convocata in data 18.02.2025 la seconda riunione della Conferenza di Servizi, con il seguente ordine del giorno:
 - discussione e valutazione delle integrazioni documentali presentate dal proponente;
 - conclusioni della Conferenza relativamente alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - acquisizione dei **pareri conclusivi** in merito al rilascio dell'autorizzazione unica da parte dei membri della Conferenza;
 - definizione dei contenuti della determinazione motivata di conclusione della Conferenza;
 - varie ed eventuali;

Dato atto che, con la medesima nota indicata al punto precedente è stato comunicato agli enti partecipanti alla Conferenza e al proponente l'istanza che, entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del deposito, previsto ai sensi dell'art. 52-ter del DPR n. 327/2001, **non sono pervenute osservazioni** da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera;

Tenuto conto dei seguenti **pareri acquisiti prima** dello svolgimento della **seconda riunione** della Conferenza, tenutasi in data 18.02.2025, acquisiti nel relativo verbale conservato agli atti:

- **ARSTPC Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Emilia-Romagna**, con nota registrata in uscita con prot. 14/12/2024.0089791.U, acquisita

al prot. n. PG/2024/227364 del 16.12.2024, avente ad oggetto "Comunicazione ai sensi del R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche" e R.D. 29/07/1927 n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno", ha trasmesso il nulla osta ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere), come di seguito riportato:

"In riferimento alle richieste di cui all'oggetto avente prot. n. PG/2024/203526 del 11.11.2024, assunta al nostro protocollo con n. 04/10/2024.0065791.E, e n. 12/11/2024.0078646.E, con la presente, dopo aver visionato la documentazione pervenuta, si fa presente innanzitutto che l'area identificata dalle planimetrie fornite non ricade nelle fasce di rispetto ex R.D 523/1904 e non risultano presenti aree con concessione mineraria per minerali solidi, di cui al R.D. 1443/1927;

Al riguardo si segnala inoltre che i corsi d'acqua che scorrono in prossimità del luogo dove avverrà l'intervento in parola, sono degli scoli e canali (Canale Carpena e Tassinara Vecchia) di competenza del Consorzio di Bonifica competente per territorio, che ne cura direttamente anche l'invarianza idraulica, in merito si ritiene debba essere fatta una analisi di dettaglio dell'effettiva modificazione del comportamento idrologico dell'area dopo le modificazioni di progetto perché l'impianto così come progettato, e gli impianti fotovoltaici in genere, modificano di fatto i deflussi delle acque di pioggia dai terreni. I coefficienti pertanto non saranno quelli del terreno agricolo.

Per quanto attiene alla Valutazione della compatibilità idraulica del progetto presentato, come si evince Dal Piano Stralcio Rischio Idrogeologico - Variante di coordinamento tra il Piano di gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico Perimetrazioni Aree a Rischio Idrogeologico, l'area dell'impianto è inclusa e cartografata all'art.6, aree di potenziale allagamento, anche per la Verifica di Compatibilità Idraulica con la Pianificazione vigente (PSRI/PGRA) e la Verifica di Compatibilità Idraulica con il Piano Speciale Preliminare (PSP) del Commissario Straordinario di Governo alla Ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatesi in Emilia-Romagna, Toscana, Marche del 2023, si dà atto che la configurazione di progetto plano-altimetrica adottata, riguardo l'impianto e le sue strumentazioni, paiono adeguati e posizionati in funzione di tale ipotesi di studio, al fine di scongiurare potenziali allagamenti e danneggiamenti all'impianto di produzione di energia elettrica, limitando così l'allagamento alle sole aree circostanti, così come asseverato dall' Ing. [...] dello Studio Tecnico Associato NE.MA. di Via Cavour, n.67, a Imola (BO).

Per quanto sopra, in base agli elementi di conoscenza posseduti, non si ravvisano motivi ostativi, per quanto di competenza diretta dello Scrivente Ufficio Territoriale Forlì-Cesena, alla realizzazione dell'intervento.

Il Servizio scrivente rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore richiesta di informazioni o chiarimenti."

- **Aeronautica Militare - Comando Squadra Aerea - 1^a Regione Aerea**, con nota segnatura M_D AMI001 REG2025 0007941 30-01-2025, acquisita al prot. n. PG/2025/19145 del 31.01.2025, ha rilasciato nulla osta, come di seguito riportato:

"1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con i fogli in riferimento a) e c), non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra."

- **Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Forlì Cesena** con nota prot. n. PG/2025/19427 del 31.01.2025 ha inviato il **parere acustico**, come segue:

"(...) Valutazioni e Conclusioni.

Stante quanto presentato e rappresentato dal TCA, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio di Nulla-Osta acustico ex art. 8 della L. 447/1995, subordinato alle seguenti prescrizioni:

- 1 L'attività dovrà rispettare tutto quanto previsto/relazionato/considerato dal TCA nella documentazione acustica presentata: Valutazione previsionale di Impatto acustico datata Agosto 2024, a firma del TCA Ing. [...];*

- 2 Le uniche sorgenti rumorose dell'impianto di produzione energia elettrica in oggetto possono essere i 4 trasformatori di potenza pari a 2500 kVA e i 54 inverter con potenza lato AC pari a 150 kW;
- 3 L'impianto di produzione energia elettrica in oggetto non deve provocare alcun tipo di rumorosità in periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 06);
- 4 Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto in oggetto, dovrà essere trasmesso all'Autorità Comunale un **Collaudo acustico post-operam** supportato da rilievi fonometrici effettuati ai sensi del D.M. 16/03/1998 in giornata rappresentativa e nelle condizioni più gravose, con idonei Tempi di misura diurni. Tali rilievi fonometrici, finalizzati a dimostrare l'effettivo rispetto del **valore limite differenziale di immissione diurno** dovranno rappresentare e relazionare il **Rumore Ambientale** nella condizione di massima rumorosità delle sorgenti sonore dell'impianto in oggetto (con attive tutte le sorgenti rumorose potenzialmente funzionanti) e il **Rumore Residuo** nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile all'impianto in oggetto. Tale Collaudo acustico dovrà contenere i rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati e l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali. Devono essere relazionate le sorgenti rumorose attive durante i rilievi fonometrici di collaudo (tipologia, funzionamento, ubicazione, distanza ecc.) con relativa planimetria in scala adeguata e planimetria d'insieme di tutte le sorgenti rumorose dell'impianto in oggetto e relativi ricettori. Entro il medesimo termine dovrà essere eventualmente presentato il progetto delle opere di mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge, se occorrente;
- 5 I rilievi fonometrici di cui al punto precedente 4., effettuati ad una altezza di almeno 4 metri dal piano di campagna, dovranno essere svolti, se possibile all'interno (in alternativa in prossimità), del **ricettore R7**, in corrispondenza del punto più esposto della facciata del fabbricato del ricettore R7, rivolta verso l'impianto in oggetto.

Resta fermo che ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, descritte nella Valutazione previsionale di Impatto acustico datata Agosto 2024, a firma del TCA Ing. [...], che sono da considerarsi prescrittive e che comporti un incremento della rumorosità dovuto all'attività e/o agli impianti/macchinari utilizzati (in numero, tipologia, orario di funzionamento, ecc.) dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, anche richiedendo ulteriori misure, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato.

Si ricorda che, stante quanto espresso dal TCA, per la rumorosità del cantiere di realizzazione dell'impianto in oggetto, dovrà essere presentata al Comune apposita "Domanda di autorizzazione in deroga" ai sensi del vigente Regolamento comunale delle attività rumorose. (...);

- **Consorzio di Bonifica della Romagna** ha trasmesso i seguenti provvedimenti di Autorizzazione:
 - **Autorizzazione per interferenza n. 2025008 del 03.02.2025 Impianto distribuzione Bastia** (Prot. 4684 del 10.02.2025), acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/25642 del 10.02.2025;
 - **Autorizzazione/Concessione n. 2025041 del 24.01.2025 Canale di bonifica CARPENIA (Bacino Sisa)** (Prot. 4839 del 11.02.2025), acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/26023 del 11.02.2025;
 - **Autorizzazione/Concessione n. 2025040 del 27.01.2025 Canale di bonifica TASSINARA VECCHIA 2 RAMO (Bacino Tassinara)** (Prot. 4845 del 11.02.2025), acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/26187 del 11.02.2025;
 - **Autorizzazione/Concessione n. 2025039 del 24.01.2025 Canale di bonifica TASSINARA VECCHIA (Bacino Tassinara)** (Prot. 4847 del 11.02.2025), acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/26180 del 11.02.2025;

I provvedimenti di cui sopra sono stati trasmessi da Arpae al proponente ed agli enti con nota prot. n. PG/2025/48559 del 13.03.2025; di seguito, per ciascuno, si riportano le

prescrizioni impartite, parti integranti e sostanziali delle medesime autorizzazioni corredate dai relativi elaborati progettuali; si precisa che sono state omesse le prescrizioni di carattere generale contenute nelle Concessioni/Autorizzazioni consorziali e che tali prescrizioni sono state riportate unicamente nel dispositivo del presente atto:

Autorizzazione per interferenza n. 2025008 del 03.02.2025 Impianto distribuzione Bastia

“(...)

AUTORIZZA

La seguente interferenza con la condotta irrigua consorziale afferente all'impianto irriguo denominato "Bastia" come indicato nell'elaborato grafico presentato (Rif. tav. E-Distribuzione del 08/08/2024 rev. 0, disegno n° 3634/7-2291):

F) Tratto F-G, comune di Forlì, foglio 74 mappale 17;

Interferenza con condotta irrigua consorziale in PEAD DN 110 mm.

*Trattasi di n. 1 attraversamento interrato sovrappassante la condotta irrigua consorziale in fibrocemento DN 250 mm con nuova tubazione DN 160 in PVC con posa di cavi (mmq 3x1x240) isolato con xlpe (come indicato nell' elaborato grafico 3634/7-2291_CONDOTTA) posta ad una **distanza minima di ml. 0,50** rispetto all'esterno della condotta irrigua.*

I lavori saranno eseguiti tramite scavo a cielo aperto.

NULLA OSTA

All'esecuzione dei seguenti attraversamenti delle condotte irrigue consorziali presenti all'interno della carreggiata stradale di via Narsete, riscontrata la preesistenza della pubblica via rispetto alle citate condotte.

Prescrizioni specifiche:

- Occorrerà richiedere provvedimento autorizzativo al Comune di Forlì, gestore della pubblica viabilità;
- È fatto obbligo di mantenere una distanza di almeno 50 cm netti tra la condotta consorziale e quella della nuova linea fognaria

A) Tratto G-H, comune di Forlì, foglio 74 mappale 17.

Interferenza con la condotta irrigua consorziale in fibrocemento DN 250 mm.

B) tratto C-D, comune di Forlì, foglio 99 mappale 299

Interferenza con condotta irrigua consorziale in PEAD DN 180 mm.

C) Tratto F-G, comune di Forlì, foglio 74 mappale 83 e foglio 99 mappale 293;

Interferenza con condotta irrigua consorziale in PEAD DN 110 mm.

D) Tratto F-G, comune di Forlì, foglio 74 mappale 83;

Interferenza con condotta irrigua consorziale in fibrocemento DN 200 mm.

E) Tratto F-G, comune di Forlì, foglio 74 mappale 83;

Interferenza con condotta irrigua consorziale in PEAD DN 110 mm.

G) Tratto G-H, comune di Forlì, foglio 74 mappale 51;

Interferenza con la condotta irrigua consorziale in fibrocemento 300 mm.

H) Tratto G-I, comune di Forlì, foglio 74 mappale 51;

Interferenza con la condotta irrigua consorziale in fibrocemento 300 mm.

I) Tratto I-L, comune di Forlì, foglio 74 mappale 57;

Interferenza con la condotta irrigua consorziale in fibrocemento 300 mm.

*Per tutte le interferenze, in sede di presentazione della comunicazione di fine lavori, dovrà essere trasmesso un elaborato di **as-built** corredato di **documentazione fotografica**.*

PRESCRIZIONI GENERALI

(...);

Autorizzazione/Concessione n. 2025041 del 24.01.2025 Canale di bonifica CARPENNA (Bacino Sisa)

“(...)

AUTORIZZA

Realizzazione di parallelismi interrati nella fascia di rispetto di m. 10,00 del canale consorziale a cielo aperto Carpena, per posa di cavidotti Enel quali linee di pubblica utilità, quale impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo “fovoltaico”, connessa alla rete MT di E-Distribuzione, come di seguito specificato:

- **TRATTA A-B-C** realizzato con metodologia tradizionale a cielo aperto, per posa di 4 cavidotti PEAD Ø 160, di cui n.1 occupato da linee alla tensione di 15KV in alluminio (3x1x240 mmq), da eseguire con profondità di posa delle condotte alla quota di circa m. 1,00 dal piano stradale, di lunghezza totale di circa ml. 270, alla distanza m. > 3,00 misurati dal ciglio esterno del canale in parola.

Sono fatte salve le sotto specificate condizioni essenziali:

- La rete di progetto nel suo tragitto sotterraneo dovrà essere opportunamente protetta e adeguatamente segnalata.
- Le distanze per il posizionamento del parallelismo dovranno essere riferite al limite esterno delle condotte, lato canale.
- Gli eventuali nuovi pozzetti di linea posizionati nella fascia tra 0 e 5,00, misurata da ciglio dello scolo consorziale Carpena, dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale.

PRESCRIZIONI GENERALI

(...);

Autorizzazione/Concessione n. 2025040 del 27.01.2025 Canale di bonifica TASSINARA VECCHIA 2 RAMO (Bacino Tassinara)

“(...)

CONCEDE

1. L'uso della porzione di area demaniale del canale consorziale a cielo aperto **Tassinara Vecchia** per realizzazione di n. 1 attraversamento di cavidotti Enel da eseguire in sub-alveo al canale in argomento, di cui al punto 2 del presente provvedimento, da realizzarsi su via Narsese in comune di Forlì, quale impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo “fovoltaico”, connessa alla rete MT di E-Distribuzione.

AUTORIZZA

2. Per quanto di competenza, la realizzazione di n.1 attraversamento da eseguirsi in sub-alveo al canale consorziale a cielo aperto in parola, da eseguire con metodo di posa T.O.C. “Trivellazione Orizzontale Controllata”, come da punto 1 del presente provvedimento, per posa di linee di pubblica utilità, come di seguito specificato:

- n.1 attraversamento della rete ENEL (Tratto X – X’) per posa di 4 cavidotti PEAD Ø 160, di cui n.1 occupato da linee alla tensione di 15KV in alluminio (3x1x240 mmq), da eseguire alla profondità pari a m. 1,50 dal fondo del canale.

La tubazione **dovrà avere** quota di estradosso posta a **m 1,50** misurati dal limite esterno della nuova condotta al ciglio del canale; per il rispetto del franco minimo previsto dall’Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale per la tecnica microtunneling.

Le fosse di spinta e ricevimento vengono realizzate mantenendo una distanza minima di m 2,00, misurati dal limite esterno del fondo del canale fino al limite più esterno dello scavo in dx e sx idraulica, nel rispetto della distanza minima di m 2,00 prevista dall’Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale.

Le condotte di progetto in attraversamento così realizzate non contrastano con la conservazione ed il corretto esercizio dei canali consorziali né sulla sua sezione idraulica di libero deflusso così come previsto dall’Art. 12 comma 2) del Regolamento di Polizia Idraulica vigente.

Sono fatte salve le sotto specificate condizioni essenziali:

- Qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione dell'attraversamento, il Concessionario dovrà adeguare a sue spese le opere autorizzate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio.
- E' fatto divieto di eseguire opere provvisorie di accantieramento (ture, attraversamenti, scarichi ecc), senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consorzio.
- Eventuali pozzetti di linea o di consegna dovranno rispettare le distanze da Regolamento Consorziale e, entro la fascia di m. 3.00 misurata dal ciglio dello scolo consorziale Tassinara Vecchia 2 ramo dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale.
- Le condotte nel loro tragitto dovranno essere adeguatamente protette e opportunamente segnalate.
- Nessun onere sarà imputabile al Consorzio e alle sue maestranze, o a eventuali soggetti terzi aventi diritto, per eventuali danni prodotti alle opere realizzate dal Concessionario (pavimentazioni, linee di rete in attraversamento, etc.) anche se autorizzate, nell'esercizio dei lavori di manutenzione sul canale o in dipendenza degli stessi per il passaggio con i relativi mezzi d'opera. Il Consorzio sarà fatto salvo inoltre da ogni reclamo, azione anche di carattere giudiziario e richieste risarcitorie ovvero per il rimborso di eventuali spese di ripristino di tutte le opere suddette. Eventuali interventi di ripristino saranno a completa cura e spese del Concessionario;
- Qualora il Consorzio ritenga di variare le dimensioni del canale per necessità idrauliche sopraggiunte e comunque per motivi di pubblica utilità o qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione dell'attraversamento, il Concessionario dovrà modificare o demolire a sue spese le opere concesionate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio.

PRESCRIZIONI GENERALI

(...);

Autorizzazione/Concessione n. 2025039 del 24.01.2025 Canale di bonifica TASSINARA VECCHIA (Bacino Tassinara)

“(…)”

CONCEDE

1. L'uso della porzione di area demaniale del canale consorziale Tassinara Vecchia per realizzazione di n. 1 attraversamento da eseguire in sovrappasso al manufatto di tombinamento del canale in argomento, di cavidotti Enel, di cui al punto 2 del presente provvedimento, da realizzarsi su via Narsete in comune di Forlì, quale impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaico", connessa alla rete MT di E-Distribuzione.

AUTORIZZA

2. Per quanto di competenza, la realizzazione di n.1 attraversamento da eseguirsi in sovrappasso al manufatto di tombinamento del canale consorziale in parola, da eseguire con scavo a cielo aperto, come da punto 1 del presente provvedimento, per posa di linee di pubblica utilità, come di seguito specificato:

- n.1 attraversamento della rete ENEL (Tratto X – X') per posa di 4 cavidotti PEAD Ø 160, di cui n.1 occupato da linee alla tensione di 15KV in alluminio (3x1x240 mmq), da eseguire alla distanza di m. 1,00 dal manufatto di tombinamento del canale.

Le condotte di progetto in attraversamento così realizzate non contrastano con la conservazione ed il corretto esercizio dei canali consorziali né sulla sua sezione idraulica di libero deflusso così come previsto dall'Art. 12 comma 2) del Regolamento di Polizia Idraulica vigente.

Sono fatte salve le sotto specificate condizioni essenziali:

- Durante le fasi di scavo, andranno adottati adeguati accorgimenti atti ad evitare il danneggiamento del tombinamento del canale. Il tutto previo avviso dell'inizio della fase lavorativa al fine di programmare un eventuale sopralluogo da parte del personale consortile incaricato.

- Qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione dell'attraversamento, il Concessionario dovrà adeguare a sue spese le opere autorizzate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio.
- E' fatto divieto di eseguire opere provvisorie di accantieramento (ture, attraversamenti, scarichi ecc), senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consorzio.
- Eventuali pozzetti di linea o di consegna dovranno rispettare le distanze da Regolamento Consorziale e, entro la fascia di m. 3.00 misurata dal limite esterno del manufatto di tombinamento dello scolo consorziale Tassinara Vecchia dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale.
- Le condotte nel loro tragitto dovranno essere adeguatamente protette e opportunamente segnalate.
- Nessun onere sarà imputabile al Consorzio e alle sue maestranze, o a eventuali soggetti terzi aventi diritto, per eventuali danni prodotti alle opere realizzate dal Concessionario (pavimentazioni, linee di rete in attraversamento, etc.) anche se autorizzate, nell'esercizio dei lavori di manutenzione sul canale o in dipendenza degli stessi per il passaggio con i relativi mezzi d'opera. Il Consorzio sarà fatto salvo inoltre da ogni reclamo, azione anche di carattere giudiziario e richieste risarcitorie ovvero per il rimborso di eventuali spese di ripristino di tutte le opere suddette. Eventuali interventi di ripristino saranno a completa cura e spese del Concessionario;
- Qualora il Consorzio ritenga di variare le dimensioni del canale per necessità idrauliche sopraggiunte e comunque per motivi di pubblica utilità o qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione della tombinatura, il Concessionario dovrà modificare o demolire a sue spese le opere concesionate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio.
- Durante l'intervento, dovranno essere adottati adeguati accorgimenti per non danneggiare il manufatto di tombinatura esistente alloggiato nel canale Tassinara Vecchia.
- Si rende edotto l'intestatario che sul manufatto di tombinatura sussistono diritti di soggetti terzi, ai quali il concessionario dovrà rivolgersi per l'ottenimento dei necessari nulla-osta; nel caso in specie il Comune di Forlì in quanto gestore della viabilità comunale.

3. Realizzazione di parallelismi interrati nella fascia di rispetto di m. 10,00 del canale a cielo aperto Tassinara Vecchia, per posa di cavidotti Enel quali linee di pubblica utilità, come di seguito specificato:

- TRATTA A-B realizzato con metodologia tradizionale a cielo aperto, per posa di 4 cavidotti PEAD Ø 160, di cui n.1 occupato da linee alla tensione di 15KV in alluminio (3x1x240 mmq), da eseguire con profondità di posa delle condotte alla quota di circa m. 1,00 dal piano stradale, di lunghezza di circa ml. 400, alla distanza m. > 3,00 misurati dal ciglio esterno del canale in parola.

Sono fatte salve le sotto specificate condizioni essenziali:

- La rete di progetto nel suo tragitto sotterraneo dovrà essere opportunamente protetta e adeguatamente segnalata.
- Le distanze per il posizionamento del parallelismo dovranno essere riferite al limite esterno delle condotte, lato canale.
- Gli eventuali nuovi pozzetti di linea posizionati nella fascia tra 0 e 5,00, misurata dal ciglio dello scolo consorziale Tassinara Vecchia, dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale.

PRESCRIZIONI GENERALI

(...);

- **APA - Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae**, con nota prot. n. PG/2025/29695 del 17.02.2025, ha rilasciato **PARERE TECNICO ai sensi della L.R. n. 24/2017** e ss.mm.ii. (art. 19 c.4), valutazione di sostenibilità ambientale (ValSAT) delle previsioni dello strumento urbanistico (Progetto in variante urbanistica), come di seguito riportato:

"(...)

si esprime quanto segue:

Esaminata la documentazione presentata, in particolare:

rif file: B1 - Relazione tecnica - PG.2024.170650

rif. file: D - 3574-2291_VU-signed - Strumenti urbanistici del Comune di Forlì - PG.2024.170668

da cui si evince che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, avrà efficacia di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Forlì, con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e con l'introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. n. 30/2000.

Preso atto che:

- "...e-distribuzione deve realizzare una nuova linea elettrica in cavo sotterraneo ad elica (3x1x240mm² in rame e alluminio) denominata "ZEUS", dalla Cabina Primaria esistente n. DE001385566 "FORLÌ PIEVE" alla Cabina Secondaria esistente n. DE102417263 "ROTTA" e la costruzione di n. 1 nuova Cabina Secondaria n. DE102787813 "NARSETE_FV";
- "l'impianto avrà uno sviluppo totale di circa 1785 m di linea MT in cavo sotterraneo, ed una capacità di trasporto come corrente di normale esercizio pari a 491 A";
- "il tracciato della nuova linea interesserà la viabilità esistente e tratti in proprietà private. Il cavo sotterraneo sarà posato, ove possibile, ad una profondità superiore a m 1,00 dal piano stradale e dal piano di campagna in cavidotto realizzato con scavo a cielo aperto e con metodo T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata)";
- "L'intervento in progetto è interamente in cavo interrato e si sviluppa:
 - prevalentemente su viabilità urbana di interesse comunale (esistente);
 - in parte su terreni naturali;

con allaccio alla nuova Cabina Secondaria";

- "La fascia di asservimento, data dalle caratteristiche dell'impianto in progetto è da considerare pari a m 2,00 per parte (4 m complessivi) dall'asse dell'elettrodotto. Tale fascia non sarà in alcun modo delimitata fisicamente. Nella fascia asservita non potranno essere eseguite opere che ostacolino e/o diminuiscano il regolare esercizio in sicurezza dell'elettrodotto";
- "Ad opere ultimate non vi sarà alcuna alterazione dello stato dei luoghi né modifica permanente della morfologia del terreno e degli assetti vegetazionali, pertanto l'intervento rientra fra quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31/2017";

Visto quanto richiamato in merito agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale (PSC, POC, RUE) e preso atto delle conclusioni (Elaborato D - 3574-2291_VU-signed - Strumenti urbanistici del Comune di Forlì - PG.2024.170668):

Al fine del Parere motivato da rendere alla Provincia di Forlì-Cesena, quale Autorità competente per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (procedura di ValSAT), valutato che:

- la variante urbanistica riguarda esclusivamente il tracciato che verrà realizzato: l'impianto avrà uno sviluppo totale di circa Km 1,785 di linee MT in cavo sotterraneo;
- gli interventi di interramento della nuova linea elettrica nelle aree sottoposte al vincolo preordinato all'esproprio e di allaccio alla nuova Cabina Secondaria non comportano effetti sulle matrici ambientali;
- lo stato dei luoghi non subirà alterazione o modifica permanente, in relazione alla morfologia del terreno e della vegetazione;
- in materia di esposizione ai **Campi elettromagnetici (CEM)**:
 - Visto il progetto per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, a terra in area idonea, comprensivo di:
 - n° 13716 moduli fotovoltaici tipo Junkosolar 66HL5-BDV da 715 Wp
 - n° 54 inverter tipo SMA modello SHP150-21 di potenza lato AC 150 kW
 - n° 4 Cabine di campo di trasformazione della tensione a 15000 V potenza di potenza 2500 KVA (D.P.A. 4 m)
 - n° 1 cabina di consegna E Distribuzione (D.P.A 2 m)
 - Richiamata la **Relazione Tecnica** evasa dal Servizio Sistemi Ambientali con rif. Prot.PG/2024/211125 del 21/11/2024,

gli impianti elettrici valutati risultano conformi alle norme vigenti, con la condizione riportata nella Relazione Tecnica citata;

- in materia di **Acustica**

- Considerato che l'area di progetto ed i ricettori residenziali identificati prossimi all'area risultano in Classe acustica III (ad eccezione del ricettore R9 in Classe IV);
- Richiamato il **Parere** in materia sull'impatto acustico, espresso ai sensi della L.447/95 e L.R.15/2001, rilasciato dal Servizio competente di Arpae con rif. Prot.PG/2025/19427 del 31/01/2025;

per l'impianto in progetto risulta una valutazione positiva secondo le norme vigenti, con le prescrizioni dettate nel Parere citato;

si conclude che il Progetto in variante urbanistica presentato risulta sostenibile per le matrici ambientali valutate per competenza.”;

- **Autostrade per l'Italia S.p.A.** con nota Rif. protocollo ASPI/RM/2025/0002958/EU 14/02/2025, acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/29838 del 17.02.2025, ha rilasciato il seguente parere:

“Facciamo riferimento alla nota prot. n. 4316 del 10/01/2025, con la quale codesta Agenzia ha messo a disposizione la documentazione integrativa redatta dal Proponente ed indetto per il giorno 18/02/2025 la seduta di CdS decisoria.

Premesso che la scrivente non potrà partecipare alla seduta di CdS e che in merito al procedimento in oggetto abbiamo già espressa nota con protocollo ASPI/RM/2024/0023427/EU 26/11/2024, presa visione dei documenti depositati si rileva quanto segue:

- E' stata redatta la relazione per la valutazione dei possibili fenomeni di abbagliamento e verificata l'assenza di rischi per la sicurezza dell'utenza autostradale;
- Il proponente nella nota del 19/12/2024 ha preso atto delle ulteriori prescrizioni riportate nella nota della scrivente sopra richiamata;

Atteso quanto premesso si conferma il parere favorevole alla soluzione con le prescrizioni sotto riportate:

- In attuazione degli artt. 25, 26, 27, 28 del D.lgs. n. 285/92, per l'attraversamento con l'elettrodotto in progetto, dovrà essere perfezionato apposito atto convenzionale a titolo oneroso, subordinato all'approvazione del Concedente MIT, solo a seguito del quale potranno essere avviati i lavori.

L'apposita istanza, da inoltrare alla ns. Direzione 3° Tronco di Bologna, andrà completata degli allegati progettuali in fase definitiva/esecutiva aggiornati sulla base di quanto sopra prescritto, come anche dei particolari relativi a metodologie di esecuzione lavori e tempistiche;

- In merito all'attraversamento autostradale con l'elettrodotto di cui al punto precedente, il foro di ingresso e di uscita della T.O.C. ed i relativi pozzetti dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a 15 m dal limite di proprietà autostradale;
- Le tubazioni per la connessione dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a 3 m dal piano viabile autostradale e ad una profondità non inferiore a 1,50 m dal fondo del fosso di guardia autostradale, misurata a partire dall'estradosso del tubo di protezione.”;

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**, con nota segnature MIC_SABAP-RA_UO2|18/02/2025|0002856-P, acquisita al prot. n. PG/2025/30701 del 18.02.2025, ha trasmesso il **parere di competenza**, (unitamente al nulla osta del COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD - Ufficio Infrastrutture e demanio, già acquisito da Arpae al prot. n. PG/2024/207896 del 18.11.2024 e sopra riportato), come di seguito riportato:

“(…)

A - Tutela Archeologica

In merito alla tutela archeologica si comunica quanto segue:

1) Elettrodotto

(…)

questa Soprintendenza rilascia parere favorevole a condizione che le operazioni di scavo siano sottoposte a controllo archeologico in corso d'opera. Si precisa che, in caso di rinvenimento di depositi archeologici, potranno essere richiesti accertamenti e/o scavi estensivi e che, prima di

realizzare le opere in progetto, si dovrà procedere con lo scavo di quanto emerso secondo le indicazioni fornite dalla direzione scientifica. In base ai rinvenimenti effettuati potranno inoltre essere valutate ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite da ditte archeologiche e/o archeologi specializzati ai sensi del DM 244 del 2019 con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza. Al termine delle operazioni e a prescindere dal rinvenimento di evidenze archeologiche dovrà essere consegnata una relazione finale corredata da adeguata documentazione grafica e fotografica redatta in conformità a quanto indicato nel Regolamento acquisito con D.S. n. 25/2022, disponibile sul sito internet di questa Soprintendenza.

Si precisa che la ditta incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla direzione dei lavori, delle prescrizioni ivi contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota.

In base alle presenti disposizioni si chiede di comunicare a questa Soprintendenza il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima).

2) Impianto Fotovoltaico

Considerato che l'intervento non interessa zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 42/2004 o tutelate dagli strumenti di pianificazione territoriale attualmente in vigore (PTPR, PTCP, PSC), valutate le informazioni sul potenziale archeologico dell'area in possesso di questo ufficio, le metodologie e le caratteristiche dell'intervento, questa Soprintendenza non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere come descritte nella documentazione inviata né ravvisa la necessità di fornire particolari indicazioni operative.

In caso si dovessero comunque rinvenire fortuitamente livelli e/o reperti archeologici durante lo svolgimento dei lavori, si ricorda quanto previsto dagli artt. 20 e 90 del D.Lgs. 42/2004 in particolare il divieto di danneggiare e/o distruggere i depositi archeologici intercettati e l'obbligo di segnalare all'autorità competente ogni rinvenimento garantendone la conservazione. Qualora dovessero rendersi necessari scavi in aree nuove e a profondità superiori a quelle già impegnate da manufatti esistenti, anche durante le fasi di esecuzione dei lavori, si dovrà dare tempestiva comunicazione a questo Ufficio al fine di valutare le implicazioni relative alla tutela del patrimonio archeologico.

B - Tutela Paesaggistica

Per quanto potuto accertare, sulla base di quanto pervenuto, l'area dell'impianto non sembrerebbe ricadere in ambito di tutela paesaggistica. Si rimanda alle verifiche dell'Amministrazione competente relativamente alla presenza di disposizioni di tutela paesaggistica, all'idoneità dell'area alla realizzazione dell'impianto ai sensi della normativa vigente ed agli adempimenti conseguenti.

C - Amministrazioni Periferiche dello Stato

Questa Soprintendenza ha ricevuto con nota 36718 del 22/11/2024 (prot. 19370 del 26/11/2024) il parere 35934 del 18/11/2024 del Comando Interregionale Marittimo Nord (in allegato alla presente nota) che si riporta di seguito: (...)

Si comunica che al momento della redazione della presente nota non risultano pervenuti altri pareri. Si invita comunque a tenere conto di eventuali comunicazioni, pareri, nullastante o autorizzazioni inviate direttamente a ARPAE.

La presente non attribuisce legittimità ad eventuali opere realizzate in difformità alle disposizioni di legge. Restano salvi i diritti dei terzi e si trattiene agli atti la documentazione pervenuta.

Si trasmette il presente parere alla Commissione in indirizzo ai sensi dell'art. 21, comma 4, del DPCM 57/2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 gg.”;

Preso atto che SNAM Rete Gas S.p.A. con nota prot. 096/2025, acquisita al prot. n. PG/2025/30448 del 17.02.2025, ha trasmesso quanto di seguito:

*“In riferimento alla comunicazione trasmessaci via PEC in data 10/01/2025, prot. n. 4316/2025, pari oggetto, ed alla documentazione tecnica integrativa resa a tutt'oggi disponibile, a seguito dell'analisi effettuata da questa Società ci preme specificare che **le opere in oggetto risultano in contrasto con i titoli di servitù regolarmente costituiti con atto notarile registrato e trascritto.***

Rammentiamo che parte dei fondi interessati e attraversati dal tratto di metanodotto Radd. Imola-Forlì-Cesena DN 250 sono gravati da servitù regolarmente costituita con atto notarile registrato e trascritto che prevede, tra l'altro:

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 12,50 (dodicivirgolacinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- il libero accesso da parte di Snam, in ogni tempo, alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni ed i recuperi;
- di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguire o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Specifichiamo, altresì, che i metanodotti in pressione ed esercizio di proprietà della scrivente, sono disciplinati dalle norme di sicurezza vigenti in materia di cui al D.M. 16 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008), del D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Al fine di valutare compiutamente l'impatto delle opere in oggetto con i nostri asset in esercizio, sia in termini di compatibilità che di interferenze con gli stessi, risulta necessario far pervenire alla scrivente Società la seguente documentazione integrativa:

- Verbale di picchettamento metanodotto relativo all'intero tratto interessato dall'interferenza
- Grafico di dettaglio specifico per tutte le interferenze Snam, aggiornato in base ai rilievi effettuati a seguito del suddetto picchettamento. Tale grafico dovrà raffigurare il metanodotto rilevato in campo e la relativa fascia di servitù, ed essere comprensivo di quote, misure e distanze di tutte le opere in progetto con il gasdotto Snam, ubicate all'interno della sopracitata fascia asservita. Dovranno inoltre essere predisposte sezioni significative riguardanti tutti i sottoservizi previsti all'interno delle fasce asservite al gasdotto ed eventuali recinzioni e zone di transito veicoli.
- Relazione tecnica di progetto specifica per le interferenze Snam, aggiornata in base ai rilievi effettuati a seguito del sopracitato picchettamento, riportante indicazioni relative alle modalità di superamento delle stesse, anche in riferimento alle fasi di realizzazione delle opere (aree di cantiere e transito durante la realizzazione del progetto). Per eventuali zone di transito veicoli andrà indicata la frequenza ed il peso massimo previsto in attraversamento sul gasdotto.

Corre l'obbligo di ribadire che, in prossimità della fascia asservita dal nostro gasdotto, in pressione ed esercizio, nessun lavoro potrà essere da intrapreso senza nostra autorizzazione. (...);

Dato atto che nella **seconda riunione** della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 18.02.2025:

- è stato comunicato che la ditta nel complesso ha risposto correttamente alla richiesta di integrazioni;
- è stata resa nota l'acquisizione della comunicazione antimafia ai sensi dell'art 84 comma del D.Lgs. 159/2011 da parte del portale BDNA;
- è stato acquisito il parere favorevole di **AUSL** come di seguito riportato:
 - in sede di CdS è stato verificato che l'area oggetto di intervento non rientra tra quelle sottoposte all'Ordinanza n. 13 del 27 marzo 2024, ai fini della sicurezza dei lavoratori del relativo cantiere in caso di intercettazione della falda sotterranea superficiale;
 - si è preso d'atto di quanto dichiarato dal Proponente nella lettera di risposta integrazioni ("si prevede l'eventuale attivazione di coltivazioni che richiedono pochi interventi di gestione" che "saranno eseguiti a mano da addetti esperti e qualificati"), con la

specifica della necessità che le coltivazioni al di sotto dei pannelli fotovoltaici siano di tipologia tale da permettere la loro lavorazione nel rispetto del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in tema di sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto del DPCM 08/07/2003 in tema di esposizione ai campi elettromagnetici;

- ai sensi del sopracitato DPCM, le fasce di rispetto, coincidenti con le DPA relative a tutti i componenti dell'impianto fotovoltaico capaci di generare campi elettromagnetici, siano idoneamente segnalate; siano adottati idonee misure tecniche e adeguati accorgimenti gestionali (compresa l'assenza di strutture, anche se amovibili) atti ad impedire in esse la permanenza di utenti e lavoratori per un tempo pari o superiore alle 4 ore giornaliere, concordando con il parere di Arpae - Servizio Sistemi Ambientali (SSA) Area Est;
- è stato precisato che il **parere espresso da SNAM** (di cui al prot. n. PG/2025/30448 del 17.02.2025 sopra richiamato), **in cui viene specificato che le opere in oggetto risultano in contrasto con i titoli di servitù regolarmente costituiti con atto notarile registrato e trascritto, non può essere considerato come un assenso alla realizzazione del progetto, pertanto la Conferenza non può concludersi con la riunione del 18.02.2025**;
- è stato chiesto al proponente di effettuare un ulteriore confronto con SNAM al fine di chiarire le problematiche sollevate in merito alle interferenze che, come da parere espresso dal gestore di rete, risultano ancora irrisolte sia con il metanodotto che con le aree di pertinenza;
- **sono stati sospesi**, di conseguenza, **i lavori della Conferenza**, con la precisazione che la convocazione della nuova riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi sarebbe stata fissata una volta fornita, da parte del proponente, la documentazione richiesta da SNAM;
- è stato specificato che nella riunione conclusiva della Conferenza si sarebbe dato atto dell'eventuale acquisizione del Nulla osta di SNAM e sarebbero state indicate in dettaglio le prescrizioni generali dell'Atto autorizzativo, comprensive di quelle relative agli adempimenti necessari per l'inizio lavori e al fine della presentazione della fideiussione;

Precisato che:

- con nota prot. n. PG/2025/36736 del 26.02.2025 sono state acquisite le integrazioni volontarie della ditta predisposte in accordo con SNAM Rete Gas S.p.A.;
- con nota prot. n. PG/2025/62207 del 02.04.2025 è stato acquisito il verbale di picchettamento SNAM Rete Gas S.p.A.;

Tenuto conto dei seguenti **pareri acquisiti dal 18.02.2025 (data della precedente Conferenza dei Servizi)** alla data della **terza riunione (conclusiva)** della Conferenza, tenutasi il **03.04.2025**, acquisiti nel relativo verbale conservato agli atti:

- il **Comune di Forlì** ha trasmesso la **deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25.02.2025** (acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/39919 del 03.03.2025) con cui è stato espresso, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, **PARERE FAVOREVOLE al progetto e alla variazione urbanistica, CONDIZIONATO alle prescrizioni formulate nei pareri/autorizzazioni dei competenti servizi comunali**, allegati all'atto e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - A. Parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI del Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde - Unità Progettazione, Manutenzione e Gestione del Verde** (in atti rif. prot. n. 13785 del 05.02.2025);
 - B. Parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI del Servizio Ambiente e Urbanistica - Unità Ambiente** (in atti rif. prot. n. 14445 del 06.02.2025, nulla osta acustico);
 - C. Parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI del Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde - Unità Autorizzazioni** (in atti rif. prot. n. 14837 del 06.02.2025);
 - D. Parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI del Servizio Edilizia e Sviluppo**

Economico (in atti con rif. prot. n. 14861 del 06.02.2025).

Tali pareri, citati nel verbale conservato agli atti della Conferenza dei Servizi del 03.04.2025 e messi agli atti nel verbale della Conferenza dei Servizi del 18.02.2025, sono di seguito riportati:

A. Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde - Unità Progettazione, Manutenzione e Gestione del Verde (in atti con PG 13785 del 05.02.2025)

"In relazione alla Istanza di autorizzazione unica presentata da SOCIETÀ AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica" con potenza nominale pari a 8.100 kW e potenza dei pannelli pari a 9.806,94 kWp, sito in Comune di Forlì in Via Narsete, p.g. 139414 del 13/11/2024 e successive integrazioni, per quanto di competenza, si esprime nulla osta.

Si ricorda, inoltre, che il posizionamento delle nuove alberature e arbusti deve avvenire nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti."

B. Area Servizi al Territorio - Servizio Ambiente e Urbanistica - Unità Ambiente (in atti con PG 14445 del 06.02.2025, nulla osta acustico):

"[...]

NULLA-OSTA

per quanto di competenza subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

1. L'attività dovrà rispettare tutto quanto previsto/relazionato/considerato dal TCA nella documentazione acustica presentata: Valutazione previsionale di Impatto acustico datata Agosto 2024, a firma del TCA Ing. [...];

2. Le uniche sorgenti rumorose dell'impianto di produzione energia elettrica in oggetto possono essere i 4 trasformatori di potenza pari a 2500 kVA e i 54 inverter con potenza lato AC pari a 150 kW;

3. L'impianto di produzione energia elettrica in oggetto non deve provocare alcun tipo di rumorosità in periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 06);

4. Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto in oggetto, dovrà essere trasmesso all'Autorità Comunale un Collaudo acustico post-operam supportato da rilievi fonometrici effettuati ai sensi del D.M. 16/03/1998 in giornata rappresentativa e nelle condizioni più gravose, con idonei Tempi di misura diurni. Tali rilievi fonometrici, finalizzati a dimostrare l'effettivo rispetto del valore limite differenziale di immissione diurno dovranno rappresentare e relazionare il Rumore Ambientale nella condizione di massima rumorosità delle sorgenti sonore dell'impianto in oggetto (con attive tutte le sorgenti rumorose potenzialmente funzionanti) e il Rumore Residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile all'impianto in oggetto. Tale Collaudo acustico dovrà contenere i rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati e l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali. Devono essere relazionate le sorgenti rumorose attive durante i rilievi fonometrici di collaudo (tipologia, funzionamento, ubicazione, distanza ecc.) con relativa planimetria in scala adeguata e planimetria d'insieme di tutte le sorgenti rumorose dell'impianto in oggetto e relativi ricettori. Entro il medesimo termine dovrà essere eventualmente presentato il progetto delle opere di mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge, se occorrente;

5. I rilievi fonometrici di cui al punto precedente 4., effettuati ad una altezza di almeno 4 metri dal piano di campagna, dovranno essere svolti, se possibile all'interno (in alternativa in prossimità), del ricettore R7, in corrispondenza del punto più esposto della facciata del fabbricato del ricettore R7, rivolta verso l'impianto in oggetto;

6. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio

Si avverte che:

- le attività rumorose di cantiere per la realizzazione dell'impianto dovranno rispettare quanto previsto dal **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE** aggiornato ai sensi della DGR 1197/2020 e approvato con Delibera C.C. n. 68/2022;

- ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, descritte nella Valutazione previsionale di Impatto acustico datata Agosto 2024, a firma del TCA Ing. [...], che sono da considerarsi prescrittive e che comporti un incremento della rumorosità dovuto all'attività e/o agli impianti/macchinari utilizzati (in numero, tipologia, orario di funzionamento, ecc.) dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, anche richiedendo ulteriori misure, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato.

- il presente nulla osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpa dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.”;

C. Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde - Unità Autorizzazioni (in atti con PG 14837 del 06.02.2025):

“L'Unità Autorizzazioni, valutati per conto del Comune di Forlì gli elaborati progettuali allegati all'istanza in oggetto, comunica il **nulla osta** al rilascio di una autorizzazione alla Società Agricola Guidi di Roncofreddo riferita a:

N. 1 accesso carraio con tombinamento richiesto per accedere alla struttura in oggetto dalla viabilità pubblica di Via Narsete.

In riferimento a ciò, si comunica che il procedimento relativo al rilascio all'Autorizzazione n. 41/2025, è stato predisposto e sarà perfezionato prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto del procedimento unico in corso.

Inoltre, in riferimento alla richiesta di rilascio di autorizzazione agli scavi su strada di proprietà comunale, precisamente la Via Narsete, per posa di cavidotti e relativa concessione di sottosuolo pubblico, si precisa che, dato da parte dell'Unità scrivente il nulla osta generale alle opere richieste, l'autorizzazione relativa è stata predisposta con n. 40/2025 e sarà perfezionata solo successivamente alla conclusione del procedimento in oggetto.

Si prescrive quindi che, a conclusione del procedimento unico in oggetto, la Società Agricola Guidi di Roncofreddo contatti l'Unità scrivente via mail o telefono allo scopo di fornire tutti i dati utili a stabilire l'entità effettiva dei lavori, versare il corrispondente canone di occupazione suolo temporanea e l'eventuale cauzione a tutela dei lavori a regola d'arte.”;

D. Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Edilizia e Sviluppo Economico (in atti con PG 14861 del 06.02.2025):

“[...]

PARERE DI CONFORMITA' EDILIZIA

[...]

Si ritiene il progetto **conforme alle disposizioni** normative urbanistico-edilizie vigenti e per quanto di competenza si esprime, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15

PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione dell'intervento indicato in premessa come da elaborati così identificati e custoditi in atti:

[...]

PRESCRIZIONI:

1. Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comunicazione impresa esecutrice e adempimenti in relazione al D.Lgs n. 81/2008);

2. L'inizio lavori è, altresì, subordinato alla presentazione della documentazione antimafia: ai sensi dell'art. 32 della L.R. 18/2016, per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire, il cui valore complessivo sia pari o superiore ai 150.000 euro, prima dell'inizio lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di divieto, decadenza o sospensione previste all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. L'efficacia del titolo abilitativo è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione di avvenuto rilascio della comunicazione antimafia.

AVVERTENZE:

1. la data di inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Comune;
2. il titolo unico abilitativo (di seguito titolo) decadrà, di diritto:
 - se i lavori non avranno avuto inizio entro un anno dalla data del titolo;
 - se l'opera non sarà ultimata entro 3 anni dalla data del titolo;
 - con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito dal titolo stesso.

RICHIAMI GENERALI ALL'OBLIGO:

- 1) della osservanza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n. 380, alla Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, alla Legge regionale 21.10.2004, n. 23, nonché di tutte le norme degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti comunali vigenti in materia (edilizia, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.);
 - 2) dell'osservanza delle norme tecniche di buona costruzione;
 - 3) di soddisfare, prima dell'inizio e durante il corso dei lavori, le richieste di visite di ispezione prescritte, da effettuarsi dai tecnici comunali, a norma del vigente Regolamento urbanistico edilizio;
 - 4) di predisporre, nel caso di fabbricato lontano dal ciglio della strada, un palo per l'integrazione della numerazione civica.”;
- la **Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale**, con nota prot. prov.le n. 5862/2025 del 05.03.2025, acquisita al prot. n. PG/2025/42542 del 05.03.2025, ha inviato il **Decreto Presidenziale n. 23 del 04.03.2025**, relativo all'espressione dei pareri di competenza in relazione alla localizzazione della linea elettrica in variante agli strumenti urbanistici comunali, del quale si riporta il seguente estratto:

“[...]

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.)

La relazione sulla compatibilità ambientale (contenuta nell'elaborato D - 3574-2291_AMB - Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica) propone elementi di analisi sufficienti per esprimere il parere ambientale, come di seguito sintetizzati:

- Uso prevalente del suolo

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di una linea elettrica MT interamente interrata, che si svilupperà su viabilità esistente e su tratti di proprietà privata.

- Zone assoggettate a tutela paesaggistica

L'analisi delle tutele a cui è sottoposto il territorio in esame è stata svolta tramite la Cartografia dei vari strumenti di pianificazione (PTPR (Tav. 1-37), PTCP (Tav. 2), PSC (Tav. VN-13 e VN-21), POC (Tav. P-13 e P-21). Da essa emerge che l'intervento ricade all'interno di:

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 PTPR – art. 17-c PTCP);

Trattandosi di elettrodotto in cavo interrato, l'intervento in progetto risulta fra quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31 del 06/04/2017, in quanto ricompreso fra quelli previsti nell'Allegato "A" al punto A.15 dello stesso decreto.

- Beni culturali

Il tracciato non interesserà beni culturali.

- Risorse naturali

Il nuovo impianto non interesserà risorse naturali.

- Margini visivi significativi

Il nuovo elettrodotto, interamente interrato, non avrà alcun impatto visivo.

- Grandi infrastrutture esistenti

L'intervento in progetto interesserà alcune condotte gas SNAM e un tratto dell'autostrada "A14".

Le interferenze saranno risolte con il relativo gestore.

- Dissesti e zone instabili per frane

Il tracciato in progetto non ricade all'interno di aree soggette a rischio frane.

- Altri siti caratteristici del paesaggio

Oltre ai siti menzionati al punto 2, l'intervento in progetto interesserà:

· Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 PTCP);

· Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art.32 PTCP);

· Zone ed elementi di tutela della struttura centuriata (art. 21B PTCP).

Dalla consultazione delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (aggiornamento secondo ciclo), nello specifico dalla tavola 240 SO emerge che il tracciato in progetto, relativamente al Reticolo Principale (RP) ricade in area a pericolosità P2-M (alluvioni poco frequenti con tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni) e con un livello di rischio correlato per gran parte R3 (rischio elevato) e R2 (rischio medio). Per quanto riguarda invece il reticolo secondario di pianura (RSP) l'area in esame ricade in area a pericolosità P2 (alluvioni poco frequenti con tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni) e con un livello di rischio correlato crescente da R1 (rischio moderato o nullo) a R2 (rischio medio). Dalla consultazione della tavola Allegato 6 "Tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura sottoposte a rischio di allagamento (art. 6)" risulta che il tirante idrico di riferimento è fino a 50 cm, pertanto viene asseverata la non necessità di verifica di compatibilità idraulica;

- Effetti dell'opera sul sistema ambientale e territoriale

L'intervento in progetto si rende necessario al fine di razionalizzare il servizio di alimentazione elettrico, di soddisfare la crescente richiesta di aumento della potenza elettrica e comporterà un miglioramento del servizio elettrico dell'area circostante.

L'impianto da realizzare avrà un impatto minimo sullo stato dei luoghi e relativo al solo periodo di esecuzione dei lavori. Per l'accesso dei mezzi d'opera e relativo posizionamento per lo svolgimento delle operazioni lavorative, sarà utilizzata la viabilità esistente; l'eventuale eccedente degli scavi sarà avviato, a cura dell'impresa esecutrice, alla discarica autorizzata; lo stato dei luoghi interessati dagli scavi per canalizzazioni sarà ripristinato al termine degli stessi.

Le linee MT in progetto, realizzate in cavo tripolare ad elica visibile, consentono di ridurre considerevolmente le DPA in quanto non producono livelli di induzione magnetica significativi nell'ambiente in cui saranno realizzate.

- Eventuali misure di inserimento nel territorio

Non sono necessarie particolari misure per l'inserimento dell'elettrodotto interrato in progetto.

- Descrizione sintetica delle ragioni per le quali si è scelto il tracciato di progetto

Al fine di ridurre al minimo l'impatto dovuto all'inserimento dell'elettrodotto nelle aree circostanti, si è scelto di impiegare un conduttore elicordato isolato interrato.

La totalità del nuovo elettrodotto occuperà prevalentemente la viabilità esistente e terreni agricoli.

Si è scelto il tracciato in progetto al fine di sfruttare un corridoio già occupato da altre infrastrutture e per semplificare interventi di manutenzione futura.

- Indicazione delle misure previste per mitigare eventuali impatti negativi

Al fine di ridurre al minimo l'impatto dovuto all'inserimento dell'elettrodotto nelle aree circostanti, si è scelto di impiegare conduttore elicordato isolato interrato. L'impiego del cavo di tipo elicordato consente, ai sensi del Decreto 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" (par.3.2) di non applicare le fasce di rispetto per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in quanto queste ultime hanno un'ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dalle norme di sicurezza sugli impianti elettrici di distribuzione.

Conclusioni

L'analisi qualitativa delle condizioni ambientali e le caratteristiche dell'impianto descritte nell'elaborato di progetto 3574/2291_PD evidenziano che la realizzazione dell'elettrodotto non modificherà lo stato dei luoghi tutelati e non varierà la percezione visiva unitaria del paesaggio, risultando pertanto compatibile con il territorio circostante.

CONSIDERATO:

A) Espressione della coerenza del progetto con la Pianificazione Territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.

Rilevato che in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) si riscontra che le opere del progetto di allacciamento alla rete elettrica, come sopra descritto, ricadono in:

· **Tav. 1 "Unità di paesaggio": Unità n. 6a** "Paesaggio della pianura agricola pianificata"; "Aree pianificate - Attrezzature esistenti; "Rete dei canali di bonifica".

· **Tav. 2 "Zonizzazione Paesistica":** "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui all'**art. 18** (un tratto di linea elettrica si sviluppa parallelamente al fosso Tassinara per circa 370 metri); "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua - Zone di tutela del paesaggio fluviale" di cui all'**art. 17, comma 2, lett. c)**; "Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione – Zone di tutela della struttura centuriata" di cui all'**art. 21B, comma 2, lett. a)**; "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche" di cui all'**art. 28 zona B**; "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione" di cui all'**art. 32**.

· **Tav. 3 "Carta Forestale e dell'uso dei Suoli":** "Sistema delle aree agricole" di cui all'**art. 11**; "Canali di bonifica" (scolo Tassinara Vecchia, scolo Tassinara Vecchia Il ramo, scolo Carpena); "Aree servite da reti irrigue".

· **Tav. 4 "Dissesto e vulnerabilità territoriale":** "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità – Depositi alluvionali" di cui all'**art. 27**; "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche" di cui all'**art. 28 zona B**; "Aree soggette a subsidenza" di cui all'**art. 46**.

· **Tav. 5 "Schema di assetto territoriale":** "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale e sovracomunale - APEA" di cui all'**art. 64**; "Ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche" di cui agli **artt. 54 e 55**; "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" di cui all'**art. 74**; "Relazioni esterne primarie – Autostrada A14" (attraversamento nei pressi del Podere I Mori); "Ambiti pianificazione previgente"; "Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico" di cui all'**art. 79** (non pertinente al progetto in esame).

· **Tav. 5A "Zone non idonee allo smaltimento rifiuti":** non pertinente.

· **Tav. 5B "Carta dei vincoli":** "Rete gas SNAM", "Rete elettrica AT 132 kV", "Cabina elettrica AT", "Autostrada - A14" e relative "fasce di rispetto".

· **Tav. 6 "Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali":** "Zona 5 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche" di cui all'**art. 47**; "Zona 8 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti" di cui all'**art. 47**.

Verificato che il progetto dell'opera tratta l'individuazione e la localizzazione di una linea elettrica a 15 kV e della relativa cabina elettrica MT finalizzata al miglioramento delle dotazioni territoriali in relazione al sistema energetico.

Verificato inoltre che rispetto agli eventi alluvionali avvenuti nel maggio 2023, come mappati nella

carta resa disponibile dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (Versione vigente 04, adottata con DSG 55/2024, dati aggiornati al 17/07/2024), l'area di progetto non è risultata interessata da allagamenti.

Considerato quanto sopra descritto, si ritiene il progetto di linea elettrica 15 kV e cabina MT, proposto in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Forlì, sostanzialmente coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati.

B) Espressione del Parere Motivato ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e del comma 4 dell'art. 19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.

Preso atto delle valutazioni contenute nella documentazione di valutazione ambientale e paesaggistica (elaborato D - 3574-2291_AMB - Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica) e di tutti gli elementi descritti nel Progetto come riportati in premessa;

Dato atto che con nota PG/2025/29695 del 17/02/2025, assunta al prot. prov.le n. 4118 di pari data, l'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha dichiarato che il progetto per le opere di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica, in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale della variante urbanistica, oltre che in materia di esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) e di acustica, risulta sostenibile per le matrici ambientali valutate per competenza;

Visto che, come dichiarato dall'Amministrazione competente (Arpae) con nota acquisita al prot. prov.le n. 731 del 10/01/2025, non sono state presentate osservazioni nei termini della pubblicazione e del deposito della pratica in oggetto;

Considerato inoltre che va perseguito un adeguato rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obiettivi prestazionali per una gestione del territorio che colleghi le trasformazioni ad affermati principi di sicurezza e tutela della qualità ambientale-territoriale, si esprime **PARERE MOTIVATO** positivo relativamente alla proposta di variante urbanistica agli strumenti di pianificazione del Comune di Forlì, per la localizzazione dell'elettrodotto e della cabina elettrica, in quanto non si ravvisano effetti significativi negativi sull'ambiente, fatto salvo il recepimento di tutte le eventuali condizioni e prescrizioni formulate dagli Enti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento;

Ritenuto infine, stante i termini temporali proposti per l'esame congiunto della pratica in oggetto definiti dall'art. 14 legge 241/90, che le competenze provinciali espresse non contengano valutazioni che impediscano la formulazione di un assenso, ma pongono attenzioni e condizioni di cui tener conto in sede di rilascio di autorizzazione, da parte dell'Ente competente;

Dato atto che questa Provincia provvederà ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a rendere pubblico il risultato della procedura;

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono, nei confronti dell'Istruttore e del Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire ad Arpae di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione autorizzatoria;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e motivato di adottare apposito decreto presidenziale che disponga quanto segue:

DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., sulla base delle soprastanti valutazioni relative all'"Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza dei pannelli pari a 9.806,94 kWp, sito in Comune di Forlì, in Via Narsete snc, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza relativamente alle opere connesse alla realizzazione dell'impianto (Nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo denominata "ZEUS" e inserimento di nuova cabina secondaria "NARSETE_FV", per la connessione alla rete elettrica esistente), situate nel Comune di Forlì" **i seguenti pareri**:

- si ritiene il progetto di linea elettrica a 15 kV e relativa cabina MT, proposti in variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Forlì, sostanzialmente coerente con gli strumenti di

pianificazione sovraordinati;

- parere motivato di sostenibilità ambientale positivo ai sensi del combinato disposto art. 19 L.R. 24/2017 e art. 15 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli effetti di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Forlì per la realizzazione della cabina e della linea elettrica in oggetto;

2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a provvedere;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ad Arpa - Servizio Autorizzazioni Concessioni di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica e al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale di questa Provincia per il seguito di competenza;

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.”;

- **SNAM Rete Gas S.p.A.** con nota prot. 150/2025 del 25.03.2025, acquisita al prot. n. PG/2025/57632 del 26.03.2025, ha inviato il Nulla Osta di competenza alla realizzazione delle opere in oggetto, condizionato al rispetto delle condizioni indicate, come di seguito riportato:

“(…) L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24/11/84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17/04/08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08/05/08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Atteso quanto sopra, concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto, a condizione che vengano realizzate come da grafici allegati alla predetta richiesta, e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni.

- *l'inizio dei lavori nei tratti interferenti le nostre condotte e la fascia di sicurezza delle stesse, dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio in indirizzo (tel. 0543 576066), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento delle condotte e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;*
- *dovrà comunque essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti, qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, recuperi, riparazioni su tali tratti di metanodotto*
- *qualora ricorra la necessità di intervenire su tali tratti di metanodotto, gli eventuali danni causati alle opere autorizzate con la presente o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento;*
- *l'esecuzione delle opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità delle ns. condotte potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t., dotati di benna liscia, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;*

- le nuove recinzioni in progetto, delimitanti le aree destinate a fotovoltaico, dovranno essere realizzate interamente al di fuori della fascia asservita del metanodotto Radd. Imola-Forlì-Cesena DN 250, come pure i paletti di sostegno ed i relativi basamenti, che dovranno essere distanti dall'asse del metanodotto non meno di metri 12,50 (dodici virgola cinquanta). La fascia di servitù dovrà essere mantenuta interamente libera da alberi di alto fusto e vegetazione, in maniera tale da poter sempre consentire trapiantabilità e ispezione visiva dell'intera area.
- Durante la fase realizzativa delle opere in progetto non sarà consentito il transito di mezzi di qualsivoglia tipologia sulle nostre condotte, inoltre, eventuali aree di stoccaggio materiali, non dovranno essere posizionate all'interno della fascia di servitù; a tale proposito Vi chiediamo di posizionare, a Vs. cura ed onere, una recinzione di cantiere alla distanza di metri 12,50 (dodici virgola cinquanta) dall'asse delle ns. tubazione Radd. Imola-Forlì-Cesena DN 250, su entrambi i lati e per tutta la lunghezza del tratto interessato dall'area del cantiere; tale recinzione dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata del cantiere e rimossa al termine dello stesso; resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto.
- Nel punto di incrocio con il gasdotto Radd. Imola-Forlì-Cesena DN 250 e le nuove linee costituite da cavi elettrici BT, MT e linea di telecomunicazione – da realizzarsi in sovrappasso con scavo in trincea a cielo aperto – dovrà essere assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art. 2.7). Inoltre, la distanza misurata in senso verticale tra le superfici affacciate dovrà essere tassativamente non meno di cm. 50 (cinquanta). Fra il gasdotto ed i sottoservizi in progetto dovrà essere posta una soletta delle dimensioni di 200 cm. x 50 cm. x h. 10 cm. realizzata con beole in c.l.s.; una analoga soletta dovrà essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio ad esso più prossimo. Gli scavi sul gasdotto dovranno essere tassativamente realizzati in trincea, a parete verticale, per una larghezza massima di cm. 300 ed alla profondità massima di cm. 360.
- la rete per la connessione all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica – da realizzarsi a cura di e-distribuzione – dovrà prevedere:
 - ✓ nel punto di incrocio con il gasdotto Radd. Imola-Forlì-Cesena DN 250 e la nuova linea in elettrica 15 kV in progetto, costituita da n. 4 tubi in PVC Ø 160 mm. – da realizzarsi in sovrappasso con scavo in trincea a cielo aperto su sede stradale (via Narsete) – dovrà essere assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art. 2.7). Inoltre, la distanza misurata in senso verticale tra le superfici affacciate dovrà essere tassativamente non meno di cm. 150 (centocinquanta). Nel punto di intersezione con il gasdotto, su sede stradale, per un tratto di metri 1,50 (uno virgola cinquanta) a monte e valle del punto di attraversamento, dovrà essere predisposta tra i sottoservizi una gettata in c.l.s. da realizzarsi in corso d'opera, avente larghezza non inferiore a cm. 120 (centoventi). Eventuali ulteriori opere accessorie, non indicate nei grafici, dovranno essere realizzate a distanza superiore a metri 20 (venti) dal gasdotto.
 - ✓ nel punto di incrocio con il gasdotto Imola-Forlì-Cesena DN 150 e la nuova linea in elettrica 15 kV in progetto, costituita da n. 4 tubi in PVC Ø 160 mm. – da posarsi tramite trivellazione no-dig – la distanza misurata in senso verticale tra le superfici affacciate dovrà essere maggiore di 4 volte la tolleranza dello strumento ricevitore e, comunque, non inferiore ad almeno metri 2,50 (due virgola cinquanta). Le buche per la postazione della macchina teleguidata e i pozzetti dovranno essere ubicati ad almeno metri 20 (venti) dal nostro metanodotto. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla scrivente il nominativo della Ditta incaricata della trivellazione e dovrà esserci trasmessa una relazione scritta, redatta dalla stessa Ditta, che attesti le modalità tecniche di controllo della posizione plano-altimetrica della testa di trivellazione, dove siano dichiarati, sotto la propria esclusiva responsabilità, le tolleranze dei propri sistemi di controllo, riferite allo specifico stato dei luoghi tenuto conto delle eventuali interferenze. Al termine dei lavori dovrà essere inviata alla scrivente Società la certificazione (as-built) dell'andamento plano-altimetrico della trivellazione eseguita e dell'avvenuto rispetto delle distanze prescritte.
- A parte le opere sopra indicate ed autorizzate con la presente, rappresentate negli elaborati grafici allegati, nessuna altra opera e/o costruzione di qualsivoglia tipologia potrà essere realizzata all'interno della fascia di sicurezza delle nostre tubazioni.

Resta altresì inteso che le fasce asservite dei nostri metanodotti non dovranno essere modificate né adibite a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa delle condotte.

Specifichiamo altresì che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle opere avvenga in difformità ai progetti allegati, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo – da parte del richiedente – di ripristinare i terreni allo stato “quo-ante” l'intervento ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dagli atti di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare ai propri metanodotti, a persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle opere, anche se realizzate in presenza di ns. personale.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Forlì, tel. 0543 576066, resta a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei lavori; resta inteso che la validità del presente Nulla Osta è subordinata al completamento delle opere entro e non oltre mesi 12 dalla predetta accettazione.

Vi ricordiamo che, trascorsi 3 mesi dalla data della presente, in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.”;

- **Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna” SM - Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari** con nota segnature M_D AEF374D REG2025 0006540 31-03-2025, acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/60953 del 31.03.2025, ha rilasciato il Nulla Osta interforze per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini,** con nota segnature MIC|MIC_SABAP-RA_UO2|03/04/2025|0005813-P, acquisita al prot. n. PG/2025/63080 del 03.04.2025 **ha confermato il parere già espresso** con nota segnature MIC|MIC_SABAP-RA_UO2|18/02/2025|0002856-P (acquisita al prot. Arape n. PG/2025/30701 del 18.02.2025, sopra già riportata, così come agli atti nel verbale della Conferenza del 18.02.2025), contenente le proprie prescrizioni e indicazioni operative;

Considerato che il D.P.R. n. 380/2001, all'art. 15 comma 2, dispone quanto di seguito riportato:

“Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo”;

Tenuto conto che il testo di legge indicato al capoverso precedente è stato inserito con modifica apportata all'art. 15 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 dall'art 7-bis comma 1 della Legge n. 91/2022 di conversione del D.L. n. 50/2022;

Precisato che il parere del Servizio Edilizia e Sviluppo Economico del Comune di Forlì sopra riportato stabilisce un termine per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori conforme a quanto previsto dall'art. 19 comma 3 della L.R. n. 15/2013, come di seguito indicato:

“2. il titolo unico abilitativo (di seguito titolo) decadrà, di diritto:

- se i lavori non avranno avuto inizio entro un anno dalla data del titolo;*
- se l'opera non sarà ultimata entro 3 anni dalla data del titolo;”*

Tenuto conto che il periodo dell'art. 15 comma 2 del DPR n. 380/2001 sopra riportato:

- costituisce norma speciale relativa alle autorizzazioni di impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
- è stato introdotto successivamente alla entrata in vigore dell'art. 19 comma 3 della L.R. n. 15/2013;
- deve ritenersi quindi cogente al fine della determinazione dei termini di validità della presente autorizzazione;

Dato atto che, per quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del DPR n. 380/2001, si ritiene congruo prevedere un termine di 3 anni dal rilascio del presente atto per l'inizio dei lavori e un termine di 3 anni dalla data di inizio lavori per la conclusione dei lavori;

Dato atto che nella terza riunione (conclusiva) della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 03.04.2025:

- **l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha confermato il parere favorevole** già reso;
- **Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni** ha espresso i seguenti pareri di competenza:
 - in merito a eventuali interferenze con permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 120 del R.D. n. 1775/1933, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, poichè sulla base della documentazione tecnica acquisita e delle verifiche effettuate, il tracciato delle opere in progetto è ubicato al di fuori di aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
 - in merito all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. n. 8/2023, delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica per la connessione dell'impianto fotovoltaico, da riferire a E-distribuzione S.p.A., in qualità di concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ha espresso parere favorevole, condizionato al rispetto di prescrizioni indicate nel verbale della terza riunione della Conferenza e riportate nel dispositivo del presente atto;
 - **parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 per quanto di competenza**, condizionato al rispetto:
 - delle prescrizioni indicate nei pareri acquisiti dagli enti, come sopra riportati;
 - delle prescrizioni di carattere generale indicate nel verbale della terza riunione della Conferenza e riportate nel dispositivo del presente atto;

Dato atto che **Arpae**, in qualità di amministrazione procedente, nella terza riunione (riunione conclusiva del 03.04.2025) della Conferenza (a cui erano presenti: Arpae e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Emilia-Romagna), come riportato nel verbale conservato agli atti, ha **chiuso i lavori della Conferenza** e ha **approvato, sulla base dei pareri favorevoli di tutti gli enti presenti in Conferenza, il progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di cui in oggetto**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

Tenuto conto che con nota registrata al prot. n. PG/2025/85058 del 08/05/2025 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 03.04.2025;

Considerato che la Ditta ha provveduto a trasmettere in presentazione istanza la Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia (elaborato "A12 - Antimafia" documento contrassegnato da Arpae con la sigla [13] acquisito al prot. n. PG/2024/170645 del 23.09.2024);

Atteso che:

- l'impianto è ubicato in Comune di Forlì (FC), Via Narsete snc, su un terreno distinto catastalmente al Foglio 74 Particelle 17 - 80 - 83, nella disponibilità della Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s., in virtù della dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 23.09.2024 con cui il legale rappresentante della società dichiara di essere unico proprietario delle particelle sopra indicate (*"Elaborato n. A9 - Disponibilità dell'area, Rev. 0 settembre 2024"*), documento contrassegnato con la sigla [10], acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/170645 del 23.09.2024;

- le visure catastali effettuate dal Servizio scrivente, pur non essendo probatorie, hanno confermato che la Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s. risulta proprietaria delle particelle catastali indicate al punto precedente;
- la potenza dell'impianto risulta inferiore alla soglia prevista per l'assoggettabilità ad Autorizzazione Unica ex art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/03 per gli impianti fotovoltaici da realizzarsi a terra in area idonea come definita dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021;
- la ditta non ha dimostrato la disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione, richiedendo pertanto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
- per quanto indicato al punto precedente, ai sensi di quanto previsto al punto 11.4 dell'allegato al DM 10/09/2010, l'impianto risulta soggetto ad Autorizzazione Unica ex art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/03;
- l'impianto è composto da 13.716 moduli fotovoltaici da 715 Wp, per una potenza complessiva di 9.806,94 kWp su un terreno agricolo complessivamente di 8,1 ettari;
- i pannelli fotovoltaici saranno montati su strutture di sostegno in acciaio zincato a caldo, ancorate al suolo con infissione dei profili metallici nel terreno, senza uso di calcestruzzo, non è pertanto prevista l'esecuzione di scavi di profondità significativa;
- il proponente ha attestato l'idoneità dell'area su cui ricade il progetto per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter) punto 3 del D.Lgs. n. 199/2021, in quanto l'impianto risulta ubicato all'interno di un raggio di 300 m dalla rete autostradale (elaborato "*B1 - Relazione tecnica*" acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/170650 del 23.09.2024, contrassegnato da Arpae con la sigla [16]);
- il progetto presentato non risulta soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening), dal momento che:
 - la potenza di picco prevista per l'impianto risulta pari a 9.806,94 kWp, quindi inferiore alle soglie di cui alla L.R. n. 4/2018 e al D.Lgs. n. 152/06, in virtù dell'estensione delle stesse determinata dall'articolo 47, comma 11-bis D.L. n. 13/2023 e s.m.i. (convertito dalla Legge n. 41/2023 e vigente alla data di presentazione dell'istanza) per gli impianti fotovoltaici a terra situati in area idonea come definita dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021;
 - l'area prevista per l'installazione dell'impianto, pur trovandosi all'interno di un Comune ad alta densità demografica, risulta al di fuori dei centri abitati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali, pertanto non rientra nelle zone di dimezzamento delle soglie di screening previste dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 15158 del 21.09.2018 e s.m.i.;
- E-Distribuzione S.p.A., convocata in Conferenza qualità di gestore di rete, ha rilasciato il preventivo per l'allacciamento alla rete dell'impianto di cui trattasi (codice rintracciabilità: 397143819), accettato e sottoscritto dal proponente, come da elaborato "*Accettazione preventivo*" (documento denominato "*A.3_Preventivo di connessione*", comprendente sia il preventivo che l'accettazione, contrassegnato da Arpae con la sigla [4], acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/170645 del 23.09.2024);
- l'elettrodotto in media tensione per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione elettrica soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. della L.R. n. 8/2023 è complessivamente descritto nell'elaborato "*D - Progetto definitivo elettrodotto 3574-2291_PD-signed - PG.2024.170668*" (documento contrassegnato con la sigla [54] acquisito al prot. n. PG/2025/170668 del 23.09.2024) trasmesso in presentazione istanza;
- l'impianto di rete per la connessione da realizzarsi nel Comune di Forlì è in linea generale così composto:

- costruzione di una Cabina Secondaria di trasformazione, n. DE102787813 denominata "NARSETE_FV", che ospiterà un trasformatore MT/BT per potenza massima di 630 kVA;
- elettrodotto in MT in cavo elicordato interrato a 15 kV, denominato "ZEUS", dalla Cabina Primaria esistente n. DE001385566 "FORLI PIEVE" alla Cabina Secondaria esistente n. DE102417263 "ROTTA", per una lunghezza totale di circa 1.785 m e una capacità di trasporto come corrente di normale esercizio pari a 491 A;
- la costruzione dell'elettrodotto descritto al punto precedente sarà effettuata da E-Distribuzione S.p.A.;
- l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica gestita da E-Distribuzione S.p.A.;
- per l'impianto di rete per la connessione non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica (come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003); tale impianto potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;
- i pannelli fotovoltaici saranno collegati alla cabina utente e quindi alla cabina di consegna (nuova cabina di trasformazione MT/BT, denominata "NARSETE_FV"); si precisa che tali linee ed impianti elettrici di utenza non sono soggetti alle disposizioni della L.R. n. 8/2023 dal momento che non entreranno a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'impianto risulta ubicato all'esterno dei siti Natura 2000 e in particolare l'area protetta più vicina risulta l'area ZSC - IT408006 "Meandri del Fiume Ronco"; la Regione Emilia-Romagna - Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversità, con nota acquisita al prot. n. PG/2024/213626 del 26.11.2024 ha comunicato di non ritenere necessaria l'effettuazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA);
- l'impianto in progetto non è classificabile come ostacolo/pericolo per la navigazione aerea civile, come asseverato dal progettista nell'elaborato "A.7 ASSEVERAZIONE ENAC, Rev. 01 del 14/12/2024" (documento contrassegnato con la sigla [77], acquisito in integrazioni al prot. n. PG/2024/230290 del 19.12.2024) e pertanto il caso in esame rientra tra quelli per i quali non sussistono i criteri di assoggettabilità all'iter valutativo e viene quindi esclusa la valutazione dell'opera sotto gli aspetti aeronautici, secondo le linee guida ENAC/ENAV;
- il progettista, con dichiarazione acquisita in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/170645 del 23.09.2024, ha asseverato di avere esperito, in data 14.05.2024, le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo le procedure di semplificazione previste dalla Direttiva Direttoriale del 11 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti, per cui, secondo la Direttiva sopra citata, la dichiarazione presentata equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del R.D. n. 1775/1993 (elaborato "A5 - Asseverazione UNMIG, Rev. 0 settembre 2024", documento contrassegnato con la sigla [6]);
- il nulla osta per interferenze con impianti fissi ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, in questo caso non risulta necessario in quanto è stato trasmesso un documento col quale il progettista dell'opera dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'impianto e le opere connesse sono localizzati ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune), assumendo le responsabilità correlate all'attendibilità dei dati forniti e attestando pertanto che non sono previste interferenze con tali impianti (elaborato "A6 - Dichiarazione USTIF, Rev. 0 settembre 2024", contrassegnato da Arpae con la sigla [7], acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/170645 del 23.09.2024);

- la dichiarazioni asseverate da parte di professionisti abilitati e relativi allegati, inviate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e trasmesse ad Arpae in presentazione istanza come elaborato “*D - Lettera MIMIT 24-signed*”, acquisito al prot. n. PG/2024/170668 del 23.09.2024 (contrassegnato da Arpae con la sigla [44]) ed elaborato “*A.4 ASSEVERAZIONE MIMIT*”, acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/170645 del 23.09.2024 (contrassegnato da Arpae con la sigla [5]), poi integrate con la CLAUSOLA PANTOUFLAGE e l'ATTO DI SOTTOMISSIONE elaborato “*A.18 DOCUMENTAZIONE MIMIT*”, acquisiti in integrazioni al prot. n. PG/2024/227374 del 16.12.2024 (contrassegnato da Arpae con la sigla [74]), ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 “*interferenze con reti di comunicazione elettronica*”, così come modificato dal D.Lgs. n. 48/2024, sostituisce il nulla osta ministeriale;
- la verifica delle produzioni agricole certificate è stata esperita, come da riscontro della **Regione Emilia-Romagna - Settore Sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni - Area Agricola Sostenibile** (nota prot. regionale 05/12/2024.1333259.U) inviato dal proponente in integrazioni (elaborato “*A.15 VERIFICA DI PRESENZA DI COLTURE CERTIFICATE*”, acquisito in integrazioni al prot. n. PG/2024/230290 del 19.12.2024, documento contrassegnato con la sigla [78]);
- l'importo complessivo previsto per la dismissione dell'impianto, indicato nell'elaborato “*A1 - Progetto di dismissione dell'impianto, Rev. 01 del 14/12/2024*” (documento contrassegnato con la sigla [76], acquisito in integrazioni al prot. n. PG/2024/230290 del 19.12.2024) è stato quantificato in € 130.361,27, importo comprensivo di IVA al 22%;
- il proponente, tramite la presa di impegno indicata nel modulo di presentazione dell'istanza acquisito al prot. n. PG/2024/170645 del 23.09.2024 (documento contrassegnato con la sigla [1]), si è impegnato alla corresponsione, in favore di Arpae, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi o di reinserimento ambientale al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quanto riportato al punto precedente;
- il proponente ha asserito, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, acquisita in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/170645 del 23.09.2024, che il costo complessivo previsto per la progettazione e la realizzazione del progetto di cui trattasi risulta pari a € 6.400.000,00 (elaborato “*A14 - Dichiarazione costo delle opere, Rev. 0 settembre 2024*”, documento contrassegnato con la sigla [15]);
- in base al costo complessivo dell'opera in progetto dichiarato dal proponente, le spese istruttorie a carico della **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.**, così come previste dalla voce 12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpae, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-55 del 14.05.2019 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019, risultano pari a € 1.280,00 (0,02 % del valore degli impianti da realizzare con un minimo di € 520,00);
- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpae tramite sistema di pagamento PagoPA in data 20.09.2024;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S., inoltrata in data 23.07.2024 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, e rilasciata in data 10.01.2025 con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0060370_20240723;

Dato atto che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende e sostituisce** i seguenti provvedimenti e atti di assenso:

- **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) di competenza del Comune di Forlì, rilasciato su parere favorevole espresso dal del Servizio Edilizia e sviluppo economico - Unità Edilizia, con nota registrata al protocollo comunale n. N.0014861/2025 del 06/02/2025, allegata alla Delibera consiliare;
- **Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'**elettrodotto** in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica **di competenza di Arpae SAC**;
- **Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità** per occupazione temporanea durante la fase di cantiere per la realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, per la servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e per l'occupazione permanente e inamovibile e la servitù di passaggio/accesso per la cabina di trasformazione (ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R. n. 37/2002);

Dato atto che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende** i seguenti provvedimenti e atti di assenso, che vengono allegati alla presente autorizzazione:

- **Deliberazione di Consiglio Comunale di Forlì n. 16 del 25.02.2025**, acquisita al prot. n. PG/2025/39919 del 03.03.2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), comprendente:
 - **variante agli strumenti urbanistici del Comune di Forlì** per la localizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione pubblica (art. 12 D.Lgs. n. 387/2003), così come individuata negli elaborati progettuali presentati dal proponente e **negli elaborati di variante urbanistica allegati alla Delibera del Consiglio Comunale e quindi al presente atto**, come di seguito elencati:
 1. POC - tavola P 13-21 (stato modificato)
 2. RUE - tavola P 13-21 (stato modificato)
 3. PSC - POC - RUE - tavola VA 13-21 (stato modificato)
 4. POC - Elenco Vincoli espropriativi
 5. POC - Allegato Vincoli espropriativi
 - **parere favorevole con prescrizioni al rilascio del titolo unico abilitativo dal punto di vista urbanistico-edilizio** espresso dal del Servizio Edilizia e sviluppo economico – Unità Edilizia, con nota registrata al protocollo comunale n. 0014861/2025 del 06/02/2025;
 - **nulla osta con prescrizioni al rilascio della Concessione all'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico per la posa di una condotta elettrica con occupazione di sottosuolo in parallelismo (linea elettrica dell'impianto di utenza) lungo la strada comunale di Via Narsete, rilasciato dal Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde - Unità Autorizzazioni, con nota registrata al protocollo comunale n. 0014837/2025 del 06/02/2025; nel nulla osta viene precisato che la relativa autorizzazione n. 40/2025 è stata predisposta e dovrà essere perfezionata prima dell'effettivo inizio dei lavori; il nulla osta risulta pertanto vincolato al rispetto delle prescrizioni che verranno riportate nell'autorizzazione indicata;
 - **nulla osta con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione di n. 1 accesso carraio** con tombinamento per l'accesso alla struttura in oggetto dalla viabilità pubblica di Via

Narsete, rilasciato dal Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde - Unità Autorizzazioni, con nota registrata al protocollo comunale n. 0014837/2025 del 06/02/2025; nel nulla osta viene precisato che la relativa autorizzazione n. 41/2025 è stata predisposta e sarà perfezionata solo successivamente alla conclusione del procedimento in oggetto; il nulla osta risulta pertanto vincolato al rispetto delle prescrizioni che verranno riportate nell'autorizzazione indicata;

- **nulla osta acustico** espresso dal del Servizio Ambiente e Urbanistica, con nota registrata al protocollo comunale n. 0014445/2025 del 06/02/2025, vincolato al rispetto di prescrizioni che vengono indicate nel dispositivo del presente atto;
- **nulla osta di competenza dell'Unità Progettazione, Manutenzione e Gestione Verde** rilasciato con nota registrata al protocollo comunale n. 0013785/2025 del 06/02/2025;
- **Autorizzazioni/Concessioni** di competenza del **Consorzio di Bonifica della Romagna**:
 - Impianto distribuzione BASTIA Autorizzazione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 2025008 del 03.02.2025, acquisita al prot. n. PG/2025/25642 del 10.02.2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
 - Canale di bonifica CARPENNA (Bacino Sisa) Autorizzazione/Concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 2025041 del 24.01.2025, acquisita al prot. n. PG/2025/26023 del 11.02.2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
 - Canale di bonifica TASSINARA VECCHIA 2 RAMO (Bacino Tassinara) Autorizzazione/Concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 2025040 del 27.01.2025, acquisita al prot. n. PG/2025/26187 del 11/02/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 4);
 - Canale di bonifica TASSINARA VECCHIA (Bacino Tassinara) Autorizzazione/Concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 2025039 del 24.01.2025, acquisita al prot. n. PG/2025/26180 del 11/02/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 5);
- **Nulla osta Snam Rete Gas S.p.A.**, acquisito al prot. n. PG/2025/57632 del 26.03.2025 e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 6), per interferenza con reti di distribuzione gas, condizionato al rispetto degli elaborati progettuali allegati al nulla osta e al rispetto delle prescrizioni in esso indicate e riportate nel dispositivo del presente atto (Allegato 6);

Precisato che i termini di efficacia degli atti indicati al precedente capoverso decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione e depositati agli atti con note acquisite ai protocolli:

- n. PG/2024/170645, n. PG/2024/170650, n. PG/2024/170654, n. PG/2024/170658, n. PG/2024/170661, n. PG/2024/170668 e n. PG/2024/170671 del 23.09.2024 (presentazione istanza);
- n. PG/2024/223110 del 10.12.2024 (richiesta prestazione Arpa e emissioni rumorose);
- n. PG/2024/227374 del 16.12.2024 (integrazione volontaria);
- n. PG/2024/230290 del 19.12.2024 (integrazioni);
- n. PG/2025/36736 del 26.02.2025 (integrazione volontaria);
- n. PG/2025/62207 del 02.04.2025 (integrazione volontaria);

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa e che l'impianto oggetto dell'istanza rispetti le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Dato atto che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo al recupero ambientale dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 con la quale è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.12.2025 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Determinazione dirigenziale n. DET-2025-320 del 06.05.2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota prot. n. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. **di autorizzare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, la **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.** (con sede legale in Via Matteotti n. 275, in Comune di Roncofreddo, CF - P.IVA 01585690405) alla **costruzione** e all'**esercizio** di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "**fotovoltaica**", avente potenza di picco pari a 9.806,94 kWp, sito in Comune di Forlì in Via Narsete snc, comprensivo di linea elettrica per la connessione alla rete dell'impianto localizzata nel Comune di Forlì, **come da elaborati di seguito descritti**, che sono conservati in atti presso il S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae (i numeri indicati tra parentesi quadre di fianco a ciascun elaborato dell'elenco sotto riportato corrispondono alla sigla riportata tra parentesi quadre nel nome file degli elaborati vigenti depositati agli atti):
 - Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/170645 del 23.09.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. A0 - Istanza-Moduli e pagamenti (data 14/09/2024), Rev. 0 maggio 2024 [1];

- Elaborato n. A2 - Analisi delle ricadute sociali e occupazionali, Rev. 0 settembre 2024 [3];
- Elaborato n. A3 - Preventivo di connessione, Rev. 0 settembre 2024 [4];
- Elaborato n. A4 - Asseverazione MIMIT, Rev. 0 settembre 2024 [5];
- Elaborato n. A5 - Asseverazione UNMIG, Rev. 0 settembre 2024 [6];
- Elaborato n. A6 - Dichiarazione USTIF, Rev. 0 settembre 2024 [7];
- Elaborato n. A8 - Comunicazione soprintendenza archeologica, Rev. 0 settembre 2024 [9];
- Elaborato n. A9 - Disponibilità dell'area, Rev. 0 settembre 2024 [10];
- Elaborato n. A10 - Visura camerale, Rev. 0 settembre 2024 [11];
- Elaborato n. A11 - Certificato di destinazione urbanistica, Rev. 0 settembre 2024 [12];
- Elaborato n. A12 - Autocertificazione antimafia (data 16/09/2024) [13];
- Elaborato n. A13 - Dichiarazione controlli VVF, Rev. 0 settembre 2024 [14];
- Elaborato n. A14 - Dichiarazione costo delle opere, Rev. 0 settembre 2024 [15];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/170650 del 23.09.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. B1 - Relazione tecnica, Rev. 0 settembre 2024 [16];
 - Elaborato n. B2 - Documentazione fotografica, Rev. 0 settembre 2024 [17];
 - Elaborato n. B3 - Relazione geologica e sismica, Rev. 0 settembre 2024 [18];
 - Elaborato n. B4 - Relazione opere a verde e di mitigazione paesaggistica, Rev. 0 settembre 2024 [19];
 - Elaborato n. B6 - Schede tecniche, Rev. 0 settembre 2024 [21];
 - Elaborato n. B7 - Quadro tecnico economico, Rev. 0 settembre 2024 [22];
 - Elaborato n. B8 - Piano di manutenzione, Rev. 0 settembre 2024 [23];
 - Elaborato n. B9 - Corografia di inquadramento, scala 1:25.000, Rev. 0 settembre 2024 [24];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/170654 del 23.09.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. B10 - Corografia di dettaglio, scala 1:5.000, Rev. 0 settembre 2024 [25];
 - Elaborato n. B11 - Inquadramento urbanistico, scale varie, Rev. 0 settembre 2024 [26];
 - Elaborato n. B12 - Inquadramento su ortofoto, scala 1:5.000, Rev. 0 settembre 2024 [27];
 - Elaborato n. B13 - Rilievo stato di fatto, scala 1:500, Rev. 0 settembre 2024 [28];
 - Elaborato n. B14 - Planimetria catastale impianto fotovoltaico, scala 1:2.000, Rev. 0 settembre 2024 [29];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/170658 del 23.09.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. B17 - Moduli fotovoltaici e strutture di sostegno, scale varie, Rev. 0 settembre 2024 [32];
 - Elaborato n. B19 - Pianta e prospetti shelter, scale varie, Rev. 0 settembre 2024 [34];

- Elaborato n. B20 - Piante e prospetti cabina di consegna, scale varie, Rev. 0 settembre 2024 [35];
- Elaborato n. B21 - Fotomodellazione realistica dell'impianto, Rev. 0 settembre 2024 [36];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/170661 del 23.09.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. B5 - Valutazione previsionale impatto acustico [20];
 - D - E-distribuzione - Condotta Snam "Imola Forlì Cesena" Attraversamento inferiore con tecnica T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata), Disegno n. 3634 / 0 - 2291_SNAM1, Rev. 0 del 08.08.2024 [37];
 - D - E-distribuzione - Condotta Snam "Raddoppio Imola Forlì Cesena" Attraversamento superiore con scavo a cielo aperto, Disegno n. 3634 / 0 - 2291_SNAM2, Rev. 0 del 08.08.2024 [38];
 - D - E-distribuzione - AUTOSTRADA "A14" Attraversamento inferiore al Km 82+640 con tecnica T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata), Disegno n. 3634 / 4 - 2291_A14, Rev. 0 del 08.08.2024 [39];
 - D - E-distribuzione - CANALE CONSORTILE "CARPENA" Parallelismo con scavo a cielo aperto, Disegno n. 3634 / 7 - 2291_CARPENA, Rev. 0 del 08.08.2024 [40];
 - D - E-distribuzione - CONDOTTA DISTRIBUZIONE CONSORTILE Attraversamenti superiori con scavo a cielo aperto, Disegno n. 3634 / 7 - 2291_CONDOTTA, Rev. 0 del 08.08.2024 [41];
 - D - E-distribuzione - CANALE CONSORTILE "TASSINARA VECCHIA 2° RAMO" Attraversamento inferiore con tecnica T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata), Disegno n. 3634 / 7 - 2291_TASSINARA 2, Rev. 0 del 08.08.2024 [42];
 - D - E-distribuzione - CANALE CONSORTILE "TASSINARA VECCHIA" Attraversamento superiore e parallelismo con scavo a cielo aperto, Disegno n. 3634 / 7 - 2291_TASSINARA, Rev. 0 del 08.08.2024 [43];
 - D - Dichiarazione asseverata MIMIT [44];
 - Elaborato n. D1 - Fascicolo concessioni Consorzio di Bonifica, Rev. 0 settembre 2024 [45];
 - Elaborato n. D2 - Fascicolo concessioni strade comunali, Rev. 0 settembre 2024 [46];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/170668 del 23.09.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. C1 - Relazione tecnica di progetto impianto elettrico (data 01.08.2024) [47];
 - Elaborato n. C2 - Relazione rete di terra (data 01.08.2024) [48];
 - Elaborato n. C3 - Relazione di calcolo delle DPA (data 01.08.2024) [49];
 - Elaborato n. C4 - Planimetria vie cavi [50];
 - Elaborato n. C5 - Schema elettrico Podere Asta [51];
 - Elaborato n. C6 - Planimetria DPA [52];
 - D - E-distribuzione - RELAZIONE SULLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE e PAESAGGISTICA, Disegno n. 3574 / 2291_AMB, Rev. 0 del 08.08.2024 [53];
 - D - E-distribuzione - PROGETTO DEFINITIVO, Disegno n. 3574 / 2291_PD, Rev. 0 del 08.08.2024 [54];

- D - E-distribuzione - VINCOLO PREORDINATO ALL' ASSERVIMENTO COATTIVO, Disegno n. 3574 / 2291_VPE, Rev. 0 del 08.08.2024 [55];
- D - E-distribuzione - STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI FORLI', Disegno n. 3574 / 2291_VU, Rev. 0 del 08.08.2024 [56];
- D - E-distribuzione - Lettera per MIMIT [57];
- Elaborato n. E1 - Relazione tecnica PdC [58];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/170671 del 23.09.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. E2 - Relazione presismica [59];
 - Elaborato n. E3 - Planimetria stato attuale, scala 1:500, Rev. 0 settembre 2024 [60];
 - Elaborato n. E4 - Planimetria stato modificato, scala 1:500, Rev. 0 settembre 2024 [61];
 - Elaborato n. E5 - Planimetria stato comportato, scala 1:500, Rev. 0 settembre 2024 [62];
 - Elaborato n. E6 - Cabine elettriche - Pianta e prospetti, scale varie, Rev. 0 settembre 2024 [63];
 - Elaborato n. E7 - Tavola presismica, scale varie, data 12/09/2024 [64];
 - Elaborato n. E8 - Mod.1 - Mod.2 - Mur A1-D1, Rev. 0 settembre 2024 [65A];
 - Elaborato n. E8 - MUR A1-D1 marzo 2021 Asseverazione Titolo STC Forli [65B];
 - Elaborato n. F0 - Modulo attivazione screening di incidenza, Rev. 0 settembre 2024 [66];
 - Elaborato n. F1 - V.Inc.A Format proponente, Rev. 0 settembre 2024 [67];
 - Elaborato n. G0 - Modulo accesso carraio, Rev. 0 settembre 2024 [68];
 - Elaborato n. G1 - Relazione accesso carraio, Rev. 0 settembre 2024 [69];
 - Elaborato n. G2 - Planimetria e sezione accesso carraio, scala 1:100-50, Rev. 0 settembre 2024 [70];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/223110 del 10.12.2024:
 - Richiesta prestazione Arpae emissioni rumorose [73];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/227374 del 16.12.2024 (integrazione volontaria):
 - Elaborato n. A18 - Documentazione MIMIT (clausola pantouflage e Atto sottomissione), Rev. 0 settembre 2024 [74];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/230290 del 19.12.2024 (integrazioni):
 - Lettera trasmissione integrazioni [75];
 - Elaborato n. A1 - Progetto di dismissione dell'impianto, Rev. 01 del 14/12/2024 [76];
 - Elaborato n. A7 - Asseverazione ENAC, Rev. 01 del 14/12/2024 [77];
 - Elaborato n. A.15 - Verifica di presenza di colture certificate, Rev. 0 dicembre 2024 [78];
 - Elaborato n. A.17 - Accettazione preventivo risoluzione interferenze aeree, Rev. 0 dicembre 2024 [79];
 - Elaborato n. B15 - Planimetria interferenze, scala 1:500, Rev. 01 del 14/12/2024 [80];

- Elaborato n. B18 - Recinzione e sistemazione a verde, scala 1:500, Rev. 01 del 14/12/2024 [82];
 - Elaborato n. B.22 - Relazione antiabbagliamento, Rev. 0 dicembre 2024 [83];
 - Elaborato n. B.23 - Sistemazione esterna per invarianza idraulica - Relazione antiabbagliamento, Rev. 01 del 14/12/2024 [84];
 - Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/36736 del 26.02.2025 (integrazione volontaria):
 - Elenco elaborati Rev. 02 del 20/02/2025 [85];
 - Elaborato n. B16 - Layout di progetto, scala 1:1.000, Rev. 02 del 20/02/2025 [86];
 - Elaborato n. H.0 - Verbale di picchettamento SNAM [87];
 - Elaborato n. H.1 - Relazione interferenza SNAM, Rev. 0 del 20/02/2025 [88];
 - Elaborato n. H.2 - Planimetria interferenza SNAM, Rev. 0 del 20/02/2025 [89];
 - Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/62207 del 02.04.2025 (integrazione volontaria):
 - Trasmissione verbale di picchettamento SNAM e dichiarazione E-distribuzione [90];
2. **di dare atto** che la Società **E-distribuzione S.p.A.** con sede legale in Comune di Roma, via Ombrone 2 (P.I. 15844561009 e C.F. 05779711000) è autorizzata **alla costruzione ed esercizio** della seguente infrastruttura elettrica *“Costruzione di nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo denominata “ZEUS” dalla Cabina Primaria esistente “FORLÌ PIEVE” per inserimento nuova Cabina Secondaria “NARSETE_FV”, fino alla Cabina Secondaria esistente “ROTTA”. Comune di Forlì (FC)”*, per una lunghezza totale di circa 1.785 m linea MT in cavo elicordato interrato, come dettagliato nell’elaborato *“Progetto definitivo elettrodotto 3574-2291_PD-signed”* (documento contrassegnato con la sigla [54], acquisito in integrazione istanza al prot. n. PG/2024/170668 del 23.09.2024), che verrà compresa nella rete di distribuzione del gestore del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica e quindi acquisita al patrimonio o alla disponibilità di E-distribuzione S.p.A, **nel rispetto delle prescrizioni stabilite al punto 11 del presente dispositivo per quanto attinente alla linea elettrica;**
 3. **di dichiarare**, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03, come da richiesta del proponente, la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità delle opere previste per la realizzazione dell’impianto di cui in oggetto e delle opere connesse, così come descritte nella documentazione depositata in atti presso questa Agenzia;
 4. **di apporre** il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalla linea elettrica per la connessione dell’impianto alla rete pubblica, con particolare riferimento ai terreni identificati dalle particelle catastali di seguito riportate, come indicate in elaborato *“D - Vincolo preordinato all’asservimento coattivo 3574-2291_VPE-signed”*, acquisito al prot. n. PG/2024/170668 del 23.09.2024, siglato da Arpae con il numero [55] e già allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale di Forlì n. 16 del 25.02.2025:
 - Comune di Forlì, Particelle 335-334 del Foglio 99 - Particelle di proprietà fittizia senza proprietari in quanto trattasi di relitto strada;
 5. **di dare atto** che, in merito alla disponibilità della particella individuata al catasto del Comune di Forlì come Particella 147 del Foglio 99, la società proprietaria, Autostrade per l’Italia S.p.A., ha rilasciato parere favorevole alla soluzione proposta (acquisito al protocollo n. PG/2025/29838 del 17.02.2025) con prescrizioni riportate al punto 11 del presente atto, specificando in particolare che **dovrà essere richiesto apposito atto convenzionale a titolo oneroso** (subordinato all’approvazione del Concedente MIT, solo a seguito del quale potranno

essere avviati i lavori) per attraversamento inferiore al km 82+640 con tecnica T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata) dell'AUTOSTRADA "A14";

6. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende e sostituisce** i seguenti provvedimenti e atti di assenso:

- **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) di competenza del Comune di Forlì, rilasciato su parere favorevole espresso dal Servizio Edilizia e sviluppo economico - Unità Edilizia, con nota registrata al protocollo comunale n. N.0014861/2025 del 06/02/2025, allegata alla Delibera consiliare;
- **Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'**elettrodotto** in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica **di competenza di Arpae SAC**;
- **Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità** per occupazione temporanea durante la fase di cantiere per la realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, per la servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e per l'occupazione permanente e inamovibile e la servitù di passaggio/accesso per la cabina di trasformazione (ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R. n. 37/2002);

7. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende** i seguenti provvedimenti e atti di assenso, che vengono allegati alla presente autorizzazione:

- **Deliberazione di Consiglio Comunale di Forlì n. 16 del 25.02.2025**, acquisita al prot. n. PG/2025/39919 del 03.03.2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), comprendente:
 - **variante agli strumenti urbanistici del Comune di Forlì** per la localizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione pubblica (art. 12 D.Lgs. n. 387/2003), così come individuata negli elaborati progettuali presentati dal proponente e **negli elaborati di variante urbanistica allegati alla Delibera del Consiglio Comunale e quindi al presente atto**, come di seguito elencati:
 1. POC - tavola P 13-21 (stato modificato)
 2. RUE - tavola P 13-21 (stato modificato)
 3. PSC - POC - RUE - tavola VA 13-21 (stato modificato)
 4. POC - Elenco Vincoli espropriativi
 5. POC - Allegato Vincoli espropriativi
 - **parere favorevole con prescrizioni al rilascio del titolo unico abilitativo dal punto di vista urbanistico-edilizio** espresso dal Servizio Edilizia e sviluppo economico - Unità Edilizia, con nota registrata al protocollo comunale n. 0014861/2025 del 06/02/2025;
 - **nulla osta con prescrizioni al rilascio della Concessione all'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico per la posa di una condotta elettrica con occupazione di sottosuolo in parallelismo (linea elettrica dell'impianto di utenza) lungo la strada comunale di Via Narsete, rilasciato dal Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde - Unità Autorizzazioni, con nota registrata al protocollo comunale n. 0014837/2025 del 06/02/2025; nel nulla osta viene precisato che la relativa autorizzazione n. 40/2025 è stata predisposta e dovrà essere perfezionata prima dell'effettivo inizio dei lavori; il nulla osta risulta pertanto vincolato al rispetto delle prescrizioni che verranno riportate nell'autorizzazione indicata;

- **nulla osta con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione di n. 1 accesso carraio** con tombinamento per l'accesso alla struttura in oggetto dalla viabilità pubblica di Via Narsete, rilasciato dal Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde - Unità Autorizzazioni, con nota registrata al protocollo comunale n. 0014837/2025 del 06/02/2025; nel nulla osta viene precisato che la relativa autorizzazione n. 41/2025 è stata predisposta e sarà perfezionata solo successivamente alla conclusione del procedimento in oggetto; il nulla osta risulta pertanto vincolato al rispetto delle prescrizioni che verranno riportate nell'autorizzazione indicata;
 - **nulla osta acustico** espresso dal Servizio Ambiente e Urbanistica, con nota registrata al protocollo comunale n. 0014445/2025 del 06/02/2025, vincolato al rispetto di prescrizioni che vengono indicate nel dispositivo del presente atto;
 - **nulla osta di competenza dell'Unità Progettazione, Manutenzione e Gestione Verde** rilasciato con nota registrata al protocollo comunale n. 0013785/2025 del 06/02/2025;
 - **Autorizzazioni/Concessioni** di competenza del **Consorzio di Bonifica della Romagna**:
 - Impianto distribuzione BASTIA Autorizzazione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 2025008 del 03.02.2025, acquisita al prot. n. PG/2025/25642 del 10.02.2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
 - Canale di bonifica CARPENA (Bacino Sisa) Autorizzazione/Concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 2025041 del 24.01.2025, acquisita al prot. n. PG/2025/26023 del 11.02.2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
 - Canale di bonifica TASSINARA VECCHIA 2 RAMO (Bacino Tassinara) Autorizzazione/Concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 2025040 del 27.01.2025, acquisita al prot. n. PG/2025/26187 del 11/02/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 4);
 - Canale di bonifica TASSINARA VECCHIA (Bacino Tassinara) Autorizzazione/Concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 2025039 del 24.01.2025, acquisita al prot. n. PG/2025/26180 del 11/02/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 5);
 - **Nulla osta Snam Rete Gas S.p.A.**, acquisito al prot. n. PG/2025/57632 del 26.03.2025 e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 6), per interferenza con reti di distribuzione gas, condizionato al rispetto degli elaborati progettuali allegati al nulla osta e al rispetto delle prescrizioni in esso indicate e riportate nel dispositivo del presente atto (Allegato 6);
8. **di precisare** che i termini di efficacia dei titoli abilitativi di cui ai precedenti punti 6 e 7. decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;
9. **di allegare** alla presente Determinazione, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti elaborati:
- **ALLEGATO 1** - Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 16 del 25.02.2025, avente ad oggetto: *"D.Lgs. n. 387/2003, l.r. n. 26/2004, D.Lgs. n. 28/2011 istanza di autorizzazione unica presentata a arpa da Società Agricola Guidi di Roncofreddo per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica" e delle relative opere di connessione in località Carpinello via Narsete - espressione di parere favorevole su progetto in variante agli strumenti urbanistici comunali"* e relativi allegati;
 - **ALLEGATO 2** - Autorizzazione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 2025008 del 03.02.2025 - Impianto distribuzione BASTIA;

- **ALLEGATO 3** - Autorizzazione/Concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 2025041 del 24.01.2025 - Canale di bonifica CARPENNA (Bacino Sisa);
 - **ALLEGATO 4** - Autorizzazione/Concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 2025040 del 27.01.2025 - Canale di bonifica TASSINARA VECCHIA 2 RAMO (Bacino Tassinara);
 - **ALLEGATO 5** - Autorizzazione/Concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 2025039 del 24/01/2025 - Canale di bonifica TASSINARA VECCHIA (Bacino Tassinara);
 - **ALLEGATO 6** - Nulla osta Snam Rete Gas S.p.A. per interferenza con reti di distribuzione gas;
10. **di approvare** l' "Allegato 1", l' "Allegato 2", l' "Allegato 3", l' "Allegato 4", l' "Allegato 5", l' "Allegato 6" alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
11. **di stabilire** che il proponente dovrà adempiere alle prescrizioni e condizioni indicate dagli enti preposti, che vengono di seguito integralmente riportate (per facilitare la lettura integrata di tutte le prescrizioni, vengono indicate anche quelle già riportate negli allegati al presente atto):

A) COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD - Ufficio Infrastrutture e Demanio:

A.1. tenuto conto della tipologia di lavori, la Società richiedente, nel realizzarli, deve effettuare le dovute indagini preliminari esplorative ed adottare tutte le precauzioni necessarie in materia;

B) HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.: la Società richiedente dovrà:

- B.1. Con riferimento alle aree destinate ad accogliere gli impianti fotovoltaici a terra, per la presenza di una rete di pubblico acquedotto in PVC Ø63 posata all'interno della zona soggetta ad intervento e non rappresentata nella tavola "B.15 Planimetria Interferenze", Si richiede la realizzazione una fascia di rispetto di almeno 3 metri lungo l'asse della condotta con totale inedificabilità e divieto di piantumazione di alberi d'alto fusto, così come l'installazione/costruzione di strutture o corpi tecnici che creino ostacolo o impedimento al personale o i mezzi addetti al servizio di manutenzione / pronto intervento. **Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale.** Eventuali attraversamenti con canalizzazioni elettriche potranno sempre essere realizzati nel rispetto della normativa vigente;
- B.2. prima della realizzazione delle opere richiedere un **sopralluogo** per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte, mediante il **nuovo WEBFORM Multiservizio** disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina:
<https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>
Si evidenzia, a tal proposito, che la mancata ottemperanza di tale procedura potrebbe provocare danni alle condotte in esercizio, in particolare in presenza di tubazioni poco profonde, e generare situazioni di rischio nel caso di rottura delle condotte del gas;
- B.3. in caso di attraversamenti delle condotte con scavo a cielo aperto, dovranno essere predisposte opportune guaine in materiale plastico a protezione dei nuovi cavidotti;
- B.4. prima di effettuare interventi con trivellazione teleguidata, dovrà essere verificata la posizione esatta delle condotte esistenti;
- B.5. eventuali attraversamenti con canalizzazioni elettriche dovranno sempre essere realizzati nel rispetto della normativa vigente;
- B.6. in caso di parallelismi, dovrà essere garantita una distanza di rispetto di almeno 50 cm dalle condotte acqua, gas e fognatura esistenti in modo da non pregiudicare la possibilità di poter effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali nuovi allacci d'utenza, pozzetti d'ispezione o eventuali corpi tecnici

dovranno essere posizionati ad una distanza di rispetto di almeno 50 cm. **Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale;**

- B.7. durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico del Soggetto Attuatore delle opere;

C) AUSL della Romagna:

- C.1. le coltivazioni al di sotto dei pannelli fotovoltaici dovranno essere di tipologia tale da permettere la loro lavorazione nel rispetto del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in tema di sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto del DPCM 08/07/2003 in tema di esposizione ai campi elettromagnetici;
- C.2. le fasce di rispetto, coincidenti con le DPA relative a tutti i componenti dell'impianto fotovoltaico capaci di generare campi elettromagnetici, dovranno essere idoneamente segnalate; dovranno essere adottati idonee misure tecniche e adeguati accorgimenti gestionali (compresa l'assenza di strutture, anche se amovibili) atti ad impedire in esse la permanenza di utenti e lavoratori per un tempo pari o superiore alle 4 ore giornaliere, concordando con il parere di ARPAE SSA.

D) Comune di Forlì:

Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde - Unità Progettazione, Manutenzione e Gestione del Verde

- D1. il posizionamento delle nuove alberature e arbusti deve avvenire nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti;

Area Servizi al Territorio - Servizio Ambiente e Urbanistica - Unità Ambiente (nulla osta acustico)

- D2. l'attività dovrà rispettare tutto quanto previsto/relazionato/considerato dal TCA nella documentazione acustica presentata: Valutazione previsionale di Impatto acustico datata Agosto 2024, a firma del TCA;
- D3. le uniche sorgenti rumorose dell'impianto di produzione energia elettrica in oggetto possono essere i 4 trasformatori di potenza pari a 2500 kVA e i 54 inverter con potenza lato AC pari a 150 kW;
- D4. l'impianto di produzione energia elettrica in oggetto non deve provocare alcun tipo di rumorosità in periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 06);
- D5. entro 6 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto in oggetto, dovrà essere trasmesso all'Autorità Comunale un Collaudo acustico post-operam supportato da rilievi fonometrici effettuati ai sensi del D.M. 16/03/1998 in giornata rappresentativa e nelle condizioni più gravose, con idonei Tempi di misura diurni. Tali rilievi fonometrici, finalizzati a dimostrare l'effettivo rispetto del valore limite differenziale di immissione diurno dovranno rappresentare e relazionare il Rumore Ambientale nella condizione di massima rumorosità delle sorgenti sonore dell'impianto in oggetto (con attive tutte le sorgenti rumorose potenzialmente funzionanti) e il Rumore Residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile all'impianto in oggetto. Tale Collaudo acustico dovrà contenere i rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati e l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali. Devono essere relazionate le sorgenti rumorose attive durante i rilievi fonometrici di collaudo (tipologia, funzionamento, ubicazione, distanza ecc.) con relativa planimetria in scala adeguata e planimetria d'insieme di tutte le sorgenti rumorose dell'impianto in oggetto e relativi ricettori. Entro il medesimo termine dovrà essere eventualmente presentato il progetto delle opere di

mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge, se occorrente;

- D6. il rilievi fonometrici di cui al punto precedente, effettuati ad una altezza di almeno 4 metri dal piano di campagna, dovranno essere svolti, se possibile all'interno (in alternativa in prossimità), del ricettore R7, in corrispondenza del punto più esposto della facciata del fabbricato del ricettore R7, rivolta verso l'impianto in oggetto;
- D7. devono essere rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio;
- D8. le attività rumorose di cantiere per la realizzazione dell'impianto dovranno rispettare quanto previsto dal REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE aggiornato ai sensi della DGR n. 1197/2020 e approvato con Delibera C.C. n. 68/2022;
- D9. ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, descritte nella Valutazione previsionale di Impatto acustico datata Agosto 2024, a firma del TCA Ing. [...], che sono da considerarsi prescrittive e che comporti un incremento della rumorosità dovuto all'attività e/o agli impianti/macchinari utilizzati (in numero, tipologia, orario di funzionamento, ecc.) dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. n. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, anche richiedendo ulteriori misure, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla Osta acustico rilasciato;
- D10. il Nulla Osta acustico rilasciato non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge;

Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde - Unità Autorizzazioni (nulla osta per autorizzazione riferita a n. 1 accesso carraio con tombinamenro richiesto per accedere alla struttura in oggetto dalla viabilità pubblica di Via Narsete)

- D11. premesso che il rilascio dell'Autorizzazione n. 41/2025 (autorizzazione accesso carraio) e dell'Autorizzazione n. 40/2025 (autorizzazione agli scavi sulla strada di proprietà comunale di Via Narsete, per posa di cavidotti e relativa concessione di sottosuolo pubblico), sarà perfezionato solo successivamente alla conclusione del procedimento unico per l'accesso carraio e prima dell'effettivo inizio dei lavori per la concessione stradale, a procedimento unico concluso, la Società Agricola Guidi di Roncofreddo dovrà contattare, via mail o per telefono, il Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde - Unità Autorizzazioni del Comune di Forlì, allo scopo di fornire tutti i dati utili a stabilire l'entità effettiva dei lavori, versare il corrispondente canone di occupazione suolo temporanea e l'eventuale cauzione a tutela dei lavori a regola d'arte;

Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Edilizia e Sviluppo Economico (titolo abilitativo edilizio)

- D12. la ditta è tenuta al rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comunicazione impresa esecutrice e adempimenti in relazione al D.Lgs. n. 81/2008);
- D13. l'inizio lavori è subordinato alla presentazione della documentazione antimafia: ai sensi dell'art. 32 della L.R. 18/2016, per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire, il cui valore complessivo sia pari o superiore ai 150.000 euro, prima dell'inizio lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di divieto, decadenza o sospensione previste all'art. 67

del D.Lgs. 159/2011. L'efficacia del titolo abilitativo è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione di avvenuto rilascio della comunicazione antimafia;

D14. la data di inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Comune e ad Arpae SAC di Forlì-Cesena;

D15. il titolo unico abilitativo (di seguito titolo) decadrà, di diritto:

- se i lavori non avranno avuto inizio entro il termine indicato nelle prescrizioni di carattere generale indicate alla lettera K;
- se l'opera non sarà ultimata entro il termine indicato nelle prescrizioni di carattere generale indicate alla lettera K;
- con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito dal titolo stesso;

D16. la ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n. 380, alla Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, alla Legge regionale 21.10.2004, n. 23, nonché di tutte le norme degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti comunali vigenti in materia (edilizia, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.);

D17. la ditta è tenuta all'osservanza delle norme tecniche di buona costruzione;

D18. la ditta è tenuta a soddisfare, prima dell'inizio e durante il corso dei lavori, le richieste di visite di ispezione prescritte, da effettuarsi dai tecnici comunali, a norma del vigente Regolamento urbanistico edilizio;

D19. la ditta dovrà predisporre, nel caso di fabbricato lontano dal ciglio della strada, un palo per l'integrazione della numerazione civica;

E) Consorzio di Bonifica della Romagna:

Prescrizioni relative all'impianto fotovoltaico:

- E.1. il piano di calpestio dei manufatti tecnologici dovrà essere posto a **quota superiore** rispetto al tirante idrico atteso in caso di alluvione.
- E.2. l'installazione dei pannelli fotovoltaici e la costruzione delle varie cabine elettriche dovrà obbligatoriamente avvenire al di fuori della fascia di rispetto (10 m); stesso dicasi per la costruzione di manufatti di dimensioni importanti, anche se completamente interrati;
- E.3. la messa a dimora di alberi/siepi/arbusti dovrà rispettare la distanza minima di 5,00 m misurati dal confine della proprietà demaniale/consorziale. Detta distanza andrà riferita al **massimo ingombro** della chioma a pianta adulta. Stesso dicasi per la posa di recinzioni amovibili o con muretto di altezza fuori terra fino a 50 cm. In caso di recinzioni con muretto di altezza fuori terra maggiore di 50 cm la distanza minima da rispettare è pari a 6,00 m;
- E.4. i parallelismi con reti interrate potranno essere posizionati a distanza non inferiore a 3,00 m per canali tombinati misurati dal confine della proprietà demaniale/consorziale. Detta distanza andrà riferita al limite esterno delle condotte/cavidotti. Anche le linee aeree su pali dovranno rispettare la distanza minima di 2,00 m per canali tombinati (riferita al limite esterno del palo, lato canale). Qualora le linee rivestano caratteristiche di **pubblica utilità**, tali distanze potranno essere ridotte, così come previsto dal Regolamento consorziale. Per indicazioni di maggior dettaglio occorre far riferimento a quanto previsto nell'Allegato Tecnico al Regolamento consorziale vigente;
- E.5. non potrà essere previsto un sistema di canalizzazione delle acque verso un corpo

idrico ricettore ed i deflussi dovranno essere dispersi sul terreno. (Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico art. 9 comma 8; Direttiva Idraulica Cap. 7.5);

- E.6. al fine di garantire il requisito di cui al punto E.4, si prescrive che l'area del parco fotovoltaico venga comunque dotata di adeguati sistemi di contenimento delle acque piovane, come ad esempio arginelli perimetrali;

Prescrizioni relative alle opere di connessione alla rete elettrica:

Interferenze con l'impianto irriguo BASTIA - Autorizzazione n. 2025008 del 03.02.2025
(Allegato 2)

Prescrizioni specifiche:

Autorizzazione della seguente interferenza con la condotta irrigua consorziale afferente all'impianto irriguo denominato "Bastia":

- F) Tratto F-G, comune di Forlì, foglio 74 mappale 17;

Interferenza con condotta irrigua consorziale in PEAD DN 110 mm.

- E.7. Trattasi di n. 1 attraversamento interrato che dovrà essere realizzato in sovrappasso rispetto alla condotta irrigua consorziale in fibrocemento DN 250 mm con nuova tubazione DN 160 in PVC con posa di cavi (mmq 3x1x240) isolato con xlpe (come indicato nell'elaborato grafico 3634/7-2291_CONDOTTA) posta ad una distanza minima di ml. 0,50 rispetto all'esterno della condotta irrigua. I lavori saranno eseguiti tramite scavo a cielo aperto.

Nulla osta all'esecuzione dei seguenti attraversamenti delle condotte irrigue consorziali presenti all'interno della carreggiata stradale di via Narsete, riscontrata la preesistenza della pubblica via rispetto alle citate condotte.

- A) Tratto G-H, comune di Forlì, foglio 74 mappale 17

Interferenza con la condotta irrigua consorziale in fibrocemento DN 250 mm

- B) tratto C-D, comune di Forlì, foglio 99 mappale 299

Interferenza con condotta irrigua consorziale in PEAD DN 180 mm

- C) Tratto F-G, comune di Forlì, foglio 74 mappale 83 e foglio 99 mappale 293

Interferenza con condotta irrigua consorziale in PEAD DN 110 mm

- D) Tratto F-G, comune di Forlì, foglio 74 mappale 83

Interferenza con condotta irrigua consorziale in fibrocemento DN 200 mm

- E) Tratto F-G, comune di Forlì, foglio 74 mappale 83

Interferenza con condotta irrigua consorziale in PEAD DN 110 mm

- G) Tratto G-H, comune di Forlì, foglio 74 mappale 51

Interferenza con la condotta irrigua consorziale in fibrocemento 300 mm

- H) Tratto G-I, comune di Forlì, foglio 74 mappale 51

Interferenza con la condotta irrigua consorziale in fibrocemento 300 mm

- I) Tratto I-L, comune di Forlì, foglio 74 mappale 57

Interferenza con la condotta irrigua consorziale in fibrocemento 300 mm;

- E.8. occorre richiedere provvedimento autorizzativo al Comune di Forlì, gestore della pubblica viabilità (prescrizione già adempiuta nel corso del procedimento autorizzativo dell'impianto);

- E.9. è fatto obbligo di mantenere una distanza di almeno 50 cm netti tra la condotta consorziale e quella della nuova linea elettrica
- E.10. per tutte le interferenze, in sede di presentazione della comunicazione di fine lavori, dovrà essere trasmesso un elaborato di **as-built** corredato di **documentazione fotografica**;

Prescrizioni generali

- E.11. la presente autorizzazione avrà **durata di anni venti, ovvero fino al 31/12/2044**. Alla sua naturale scadenza, l'autorizzazione potrà essere rinnovata previa nuova domanda da presentarsi almeno 90 giorni prima della naturale scadenza. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla, con motivato provvedimento, per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento, da comunicarsi al titolare dell'autorizzazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi equipollenti. In tal caso il Consorzio provvederà a rimborsare il rateo del canone di autorizzazione per il periodo di mancato godimento. Entro il termine fissato da detta revoca, la ditta autorizzata deve procedere, a proprie spese, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà eventualmente di ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali;
- E.12. i lavori oggetto della presente concessione/autorizzazione dovranno essere obbligatoriamente conclusi entro il termine di **tre anni** dalla data del presente provvedimento. Eventuali proroghe dei termini anzidetti potranno essere concesse, dietro motivata richiesta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione consortile;
- E.13. la ditta autorizzata deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare a persone, animali e cose, comprese le proprietà demaniali e/o consorziali, in relazione alla costruzione, manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di autorizzazione, come pure deve tenere indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possa essere promosso da terzi, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza degli stessi e per tutta la durata dell'autorizzazione;
- E.14. eventuali future modifiche al progetto presentato, incluse varianti in corso d'opera, dovranno essere preventivamente richieste al Consorzio con specifica istanza;
- E.15. ad esclusione di quanto autorizzato, la fascia di terreno asservita, avente larghezza di ml 2,50+2,50 coassiali rispetto all'asse condotta dovrà essere mantenuta libera e disponibile al fine di consentire eventuali interventi da parte del Consorzio;
- E.16. qualora il transito dei mezzi per la manutenzione, nella fascia suddetta, danneggi eventuali opere fisse, seppur autorizzate, la ditta autorizzata dovrà a sue spese ripristinarle senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo;
- E.17. anche se non ripetuto nell'atto, in ogni caso le autorizzazioni si intendono accordate:
- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo di riparare i danni derivanti al Consorzio od a terzi dalle opere, fatti o atti permessi. Qualora la ditta autorizzata non provveda nel tempo fissatogli per la riparazione, pagherà le spese dei lavori che il Consorzio farà d'ufficio in sua vece, e che si riscuoteranno con le procedure di cui all'Art. 378 della Legge 20 Marzo 1865 n. 2248, oltre alla perdita del deposito cauzionale;
 - c) con facoltà del Consorzio di modificarla od imporvi altre condizioni col preavviso minimo di giorni 30 e, in casi di particolare urgenza, anche senza preavviso,

fermo restando che la ditta autorizzata dovrà eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi richiesti dal Consorzio senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo o compenso di sorta;

- d) con l'obbligo della ditta autorizzata di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti locali, anche conseguenti al rilascio dell'autorizzazione e del presente regolamento;
 - e) con l'obbligo al pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo e del canone di autorizzazione determinati dalla Delibera consorziale n. 577/2022/CA. Non è dovuto alcun canone per le interferenze con le condotte di distribuzione consorziale in asservimento;
 - f) con esonero al versamento del deposito cauzionale ai sensi della Delibera consorziale n. 1347/2015/CA, in quanto commisurato sulla base del canone annuo;
 - g) con l'obbligo della ditta autorizzata di comunicare l'inizio e la fine dei lavori su apposita modulistica allegata al presente provvedimento, pena la decadenza dello stesso. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del Regolamento di Polizia Idraulica, con le conseguenze di legge. La comunicazione di fine lavori costituirà, ad ogni effetto, asseverazione della Ditta autorizzata e del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni dell'autorizzazione, nonché al rispetto di tutte le ulteriori norme di legge (edilizia, sismica, ambientale etc.) che disciplinano le opere stesse;
 - h) con l'obbligo per la ditta autorizzata di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere autorizzate, adeguandosi alle eventuali disposizioni impartite dal personale consortile, nonché, al termine o alla revoca o decadenza dell'autorizzazione, a rimuoverle ed a ridurre i luoghi al pristino stato, con oneri a proprio carico;
 - i) con l'obbligo per la ditta autorizzata di presentare l'autorizzazione ricevuta ad ogni richiesta dei dipendenti consorziali incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica;
 - j) con l'obbligo per la ditta autorizzata di provvedere a richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni ad altri enti, privati o uffici pubblici, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in caso di inosservanza di tale prescrizione;
 - k) con l'obbligo della ditta autorizzata o di rimborsare al Consorzio i maggiori oneri di manutenzione e/o esercizio derivati delle opere oggetto di autorizzazione;
 - l) fatta salva la possibilità del Consorzio di intraprendere qualunque azione sulle condotte o sulle pertinenze consortili che, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, possa pregiudicare le facoltà accordate al privato con l'atto di autorizzazione. In tal caso alla ditta autorizzata non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo, seppure prolungato nel tempo, delle opere oggetto di autorizzazione;
- E.18. l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di autorizzazione, comporta automaticamente la decadenza della stessa;
- E.19. in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'opera oggetto di autorizzazione, il nuovo titolare, qualora sia interessato all'uso della predetta opera autorizzata, sarà tenuto a presentare domanda di subentro nel presente provvedimento, con contestuale assenso scritto da parte della precedente ditta autorizzata. In difetto, l'autorizzazione continuerà a produrre i propri effetti nei confronti del titolare originario dell'autorizzazione che continuerà a rispondere direttamente degli

eventuali canoni e degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa;

- E.20. è vietata ogni forma di sub-autorizzazione;
- E.21. il titolare dell'autorizzazione è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria;
- E.22. fanno parte della presente concessione/autorizzazione: n. 1 esemplare delle tavole di progetto presentate (rif. E-Distribuzione pratica 3574/2291, disegno n. 3637/7-2291 condotta);

Interferenze con il Canale di bonifica CARPENA (Bacino Sisa) - Autorizzazione n. 2025041 del 24.01.2025 (Allegato 3)

Prescrizioni specifiche:

Autorizzazione alla realizzazione di parallelismi interrati nella fascia di rispetto di m. 10,00 del canale consorziale a cielo aperto Carpena, per posa di cavidotti Enel quali linee di pubblica utilità, quale impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fovoltaico", connessa alla rete MT di E-Distribuzione, come di seguito specificato:

- TRATTA A-B-C realizzato con metodologia tradizionale a cielo aperto, per posa di 4 cavidotti PEAD Ø 160, di cui n.1 occupato da linee alla tensione di 15KV in alluminio (3x1x240 mmq), da eseguire con profondità di posa delle condotte alla quota di circa m. 1,00 dal piano stradale, di lunghezza totale di circa ml. 270, alla distanza m. > 3,00 misurati dal ciglio esterno del canale in parola.
- E.23. la rete di progetto nel suo tragitto sotterraneo dovrà essere opportunamente protetta e adeguatamente segnalata;
- E.24. le distanze per il posizionamento del parallelismo dovranno essere riferite al limite esterno delle condotte, lato canale;
- E.25. gli eventuali nuovi pozzetti di linea posizionati nella fascia tra 0 e 5,00, misurata dal ciglio dello scolo consorziale Carpena, dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale;

Prescrizioni generali:

- E.26. la presente concessione/autorizzazione avrà **durata di anni venti ovvero al 31/12/2044**. Alla sua naturale scadenza, l'autorizzazione potrà essere rinnovata previa nuova domanda da presentarsi almeno 90 giorni prima della naturale scadenza. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla, con motivato provvedimento, per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi equipollenti. In tal caso il Consorzio provvederà a rimborsare il rateo del canone di concessione per il periodo di mancato godimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà eventualmente di ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali;
- E.27. i lavori oggetto della presente autorizzazione dovranno essere obbligatoriamente conclusi entro il termine di **tre anni** dalla data del presente provvedimento. Eventuali proroghe dei termini anzidetti potranno essere concesse, dietro motivata richiesta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione consortile;
- E.28. il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa

derivare a persone, animali e cose, comprese le proprietà demaniali e/o autorizzazione, come pure deve tenere indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possa essere promosso da terzi, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza degli stessi e per tutta la durata della autorizzazione;

- E.29. durante l'esecuzione e l'esercizio dell'opera nessun ostacolo dovrà essere posto al libero deflusso delle acque, nessun turbamento idraulico dovrà essere apportato alla rete di scolo, tanto consorziale che privata esistente nella zona; dovrà inoltre essere assicurata la continuità del transito lungo le zone di rispetto del canale consorziale ed a lavori ultimati tutte le pertinenze consorziali dovranno garantire le piene condizioni di esercizio seconda la regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente;
- E.30. eventuali future modifiche al progetto presentato, incluse varianti in corso d'opera, dovranno essere preventivamente richieste al Consorzio con specifica istanza;
- E.31. la fascia di transito di m 5,00 di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Idraulica dovrà essere sempre resa disponibile per consentire il passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale, nonché il deposito dei materiali di risulta provenienti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora il transito dei mezzi per la manutenzione, nella fascia suddetta, danneggi eventuali opere fisse, seppur autorizzate, il Concessionario dovrà a sue spese ripristinarle senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo;
- E.32. anche se non ripetuto nell'atto, in ogni caso le autorizzazioni si intendono accordate:
- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo di riparare i danni derivanti al Consorzio od a terzi dalle opere, fatti o atti permessi. Qualora la ditta autorizzata non provveda nel tempo fissatogli per la riparazione, pagherà le spese dei lavori che il Consorzio farà d'ufficio in sua vece, e che si riscuoteranno con le procedure di cui all'Art. 378 della Legge 20 Marzo 1865 n.2248, oltre alla perdita del deposito cauzionale;
 - c) con facoltà del Consorzio di modificarla od imporvi altre condizioni col preavviso minimo di giorni 30 e, in casi di particolare urgenza, anche senza preavviso, fermo restando che la ditta autorizzata dovrà eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi richiesti dal Consorzio senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo o compenso di sorta;
 - d) con l'obbligo del concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti locali, anche conseguenti al rilascio della concessione e del presente regolamento;
 - e) con l'obbligo al pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo e del **canone di autorizzazione** determinati con delibera consorziale n. 0136/2021/CA. Il canone di concessione annuale è determinato come segue:

17 a - Parallelismi con tubazioni o cavi interrati autorizzati in fascia di rispetto tra 0 e 5 m (canali principali): €/cad 100,00 x n. 1 = € 100,00

Per un totale di Euro 100,00

qualora il concessionario intenda recedere dalla autorizzazione, dovrà inoltrare formale disdetta a mezzo raccomandata A.R. o via Pec e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione del ruolo. In tal caso la disdetta decorrerà dal 01 gennaio dell'anno successivo. Le comunicazioni che perverranno al Consorzio successivamente al predetto termine, comporteranno la validità della concessione ed il conseguente obbligo di pagamento del canone anche per l'anno in corso alla data di ricevimento della disdetta, con l'obbligo al pagamento

una tantum della **cauzione** di cui all'art. 15 del Regolamento di Polizia Idraulica a garanzia della ssoluzione dei canoni e delle obbligazioni tutte che assume con l'atto di autorizzazione, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria a tempo indeterminato o somma di denaro, a titolo di cauzione infruttifera, che sarà restituita entro 60 gg. dalla scadenza, rinuncia, decadenza o revoca della concessione, fatti salvi i casi di inadempimento da parte del concessionario o del titolare dell'autorizzazione e comunque dedotti eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio. L'importo della cauzione è stabilito con delibera consorziale n. 01347/2025/CA pari a due annualità di canone, corrispondente pertanto ad **Euro 200,00**. L'importo della cauzione potrà essere integrato qualora con il decorso del tempo detto importo venga ritenuto, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne consortile, inadeguato o qualora lo stesso sia stato utilizzato in seguito ad inadempimenti del concessionario che non siano ritenute, ai sensi dell'atto di concessione/autorizzazione e della normativa vigente, suscettibili di revoca o decadenza dell'autorizzazione stessa;

- f) con l'obbligo del concessionario di comunicare l'inizio e la fine dei lavori tramite portale concessioni consorziale, pena la decadenza della stessa. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia Idraulica, con le conseguenze di legge. La comunicazione di fine lavori costituirà, ad ogni effetto, asseverazione del concessionario e del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni della autorizzazione, nonché al rispetto di tutte le ulteriori norme di legge (edilizia, sismica, ambientale etc.) che disciplinano le opere stesse;
 - g) con l'obbligo per il concessionario di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere autorizzate, adeguandosi alle eventuali disposizioni impartite dal personale consortile, nonché, al termine o alla revoca o decadenza della autorizzazione, a rimuoverle ed a ridurre i luoghi al pristino stato, con oneri a proprio carico;
 - h) con l'obbligo per il concessionario di presentare la autorizzazione ricevuta ad ogni richiesta dei dipendenti consorziali incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica;
 - i) con l'obbligo per il concessionario di provvedere a richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni ad altri enti, privati o uffici pubblici, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in caso di inosservanza di tale prescrizione;
 - j) con l'obbligo del concessionario di rimborsare al Consorzio i maggiori oneri di manutenzione e/o esercizio derivati delle opere oggetto di autorizzazione;
 - k) fatta salva la possibilità del Consorzio di intraprendere qualunque azione sulle condotte o sulle pertinenze consortili che, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, possa pregiudicare le facoltà accordate al privato con l'atto di autorizzazione. In tal caso al Concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo, seppure prolungato nel tempo, delle opere oggetto di autorizzazione;
- E.33. l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di autorizzazione, comporta automaticamente la decadenza della stessa;
- E.34. in caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del fondo interessato dall'opera oggetto di autorizzazione, il nuovo proprietario, qualora sia interessato all'uso della predetta opera concessionata, sarà tenuto a presentare domanda di subentro nell'atto di concessione, con contestuale assenso scritto da parte del precedente concessionario. In difetto, l'autorizzazione continuerà a produrre i propri

effetti nei confronti del concessionario originario che continuerà a rispondere direttamente degli eventuali canoni e degli obblighi derivanti dalla autorizzazione stessa;

- E.35. è vietata ogni forma di subconcessione;
- E.36. il Concessionario è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria;
- E.37. fanno parte della presente autorizzazione 1 esemplare del progetto presentato regolarmente vistato: (Elaborato grafico canale consortile, Relazione E-Distribuzione n. 3574/2291, Planimetria catastale, Corografia);

Interferenze con il Canale di bonifica TASSINARA VECCHIA 2 RAMO (Bacino Tassinara) - Concessione/Autorizzazione n. 2025040 del 27.01.2025 (Allegato 4)

Prescrizioni specifiche:

Concessione dell'uso della porzione di area demaniale del canale consortiale a cielo aperto Tassinara Vecchia per realizzazione di n. 1 attraversamento di cavidotti Enel da eseguire in sub-alveo al canale in argomento, di cui al capoverso successivo, da realizzarsi su via Narsete in comune di Forlì, quale impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fovoltaico", connessa alla rete MT di E-Distribuzione;

Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 attraversamento da eseguirsi in sub-alveo al canale consortiale a cielo aperto in parola, da eseguire con metodo di posa T.O.C. "Trivellazione Orizzontale Controllata", come da capoverso precedente, per posa di linee di pubblica utilità, come di seguito specificato:

- n. 1 attraversamento della rete ENEL (Tratto X – X') per posa di 4 cavidotti PEAD Ø 160, di cui n. 1 occupato da linee alla tensione di 15 KV in alluminio (3x1x240 mmq), da eseguire alla profondità pari a m. 1,50 dal fondo del canale.
- E.38. La tubazione **dovrà avere** quota di estradosso posta a **m 1,50** misurati dal limite esterno della nuova condotta al ciglio del canale; per il rispetto del franco minimo previsto dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consortile per la tecnica microtunneling.
- E.39. Le fosse di spinta e ricevimento vengono realizzate mantenendo una distanza minima di m 2,00, misurati dal limite esterno del fondo del canale fino al limite più esterno dello scavo in dx e sx idraulica, nel rispetto della distanza minima di m 2,00 prevista dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consortile.
- E.40. Le condotte di progetto in attraversamento così realizzate non devono contrastare con la conservazione ed il corretto esercizio dei canali consorziali né sulla sezione idraulica di libero deflusso così come previsto dall'Art. 12 comma 2) del Regolamento di Polizia Idraulica vigente;
- E.41. qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione dell'attraversamento, il Concessionario dovrà adeguare a sue spese le opere autorizzate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio;
- E.42. è fatto divieto di eseguire opere provvisorie di accantieramento (ture, attraversamenti, scarichi, ecc.), senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
- E.43. eventuali pozzetti di linea o di consegna dovranno rispettare le distanze da Regolamento Consortile e, entro la fascia di m 3,00 misurata dal ciglio dello scolo consortile Tassinara Vecchia 2 ramo dovranno essere carrabili, idonei al

passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale;

- E.44. le condotte nel loro tragitto dovranno essere adeguatamente protette e opportunamente segnalate;
- E.45. nessun onere sarà imputabile al Consorzio e alle sue maestranze, o a eventuali soggetti terzi aventi diritto, per eventuali danni prodotti alle opere realizzate dal Concessionario (pavimentazioni, linee di rete in attraversamento, etc.) anche se autorizzate, nell'esercizio dei lavori di manutenzione sul canale o in dipendenza degli stessi per il passaggio con i relativi mezzi d'opera. Il Consorzio sarà fatto salvo inoltre da ogni reclamo, azione anche di carattere giudiziario e richieste risarcitorie ovvero per il rimborso di eventuali spese di ripristino di tutte le opere suddette. Eventuali interventi di ripristino saranno a completa cura e spese del Concessionario;
- E.46. qualora il Consorzio ritenga di variare le dimensioni del canale per necessità idrauliche sopraggiunte e comunque per motivi di pubblica utilità o qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione dell'attraversamento, il Concessionario dovrà modificare o demolire a sue spese le opere concesionate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio;

Prescrizioni generali:

- E.47. la presente concessione/autorizzazione avrà **durata di anni venti ovvero al 31/12/2044**. Alla sua naturale scadenza, la concessione/autorizzazione potrà essere rinnovata previa nuova domanda da presentarsi almeno 90 giorni prima della naturale scadenza. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla, con motivato provvedimento, per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi equipollenti. In tal caso il Consorzio provvederà a rimborsare il rateo del canone di concessione per il periodo di mancato godimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà eventualmente di ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali;
- E.48. i lavori oggetto della presente concessione/autorizzazione dovranno essere obbligatoriamente conclusi entro il termine di **tre anni** dalla data del presente provvedimento. Eventuali proroghe dei termini anzidetti potranno essere concesse, dietro motivata richiesta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione consortile;
- E.49. il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare a persone, animali e cose, comprese le proprietà demaniali e/o consorziali, in relazione alla costruzione, manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possa essere promosso da terzi, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza degli stessi e per tutta la durata della concessione;
- E.50. durante l'esecuzione e l'esercizio dell'opera nessun ostacolo dovrà essere posto al libero deflusso delle acque, nessun turbamento idraulico dovrà essere apportato alla rete di scolo, tanto consorziale che privata esistente nella zona; dovrà inoltre essere assicurata la continuità del transito lungo le zone di rispetto del canale consorziale ed a lavori ultimati tutte le pertinenze consorziali dovranno garantire le piene condizioni di esercizio seconda la regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente;

- E.51. eventuali future modifiche al progetto presentato, incluse varianti in corso d'opera, dovranno essere preventivamente richieste al Consorzio con specifica istanza;
- E.52. la fascia di transito di m 5,00 di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Idraulica dovrà essere sempre resa disponibile per consentire il passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale, nonché il deposito dei materiali di risulta provenienti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora il transito dei mezzi per la manutenzione, nella fascia suddetta, danneggi eventuali opere fisse, seppur autorizzate, il Concessionario dovrà a sue spese ripristinarle senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo;
- E.53. anche se non ripetuto nell'atto, in ogni caso le autorizzazioni si intendono accordate:
- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo di riparare i danni derivanti al Consorzio od a terzi dalle opere, fatti o atti permessi. Qualora la ditta autorizzata non provveda nel tempo fissatogli per la riparazione, pagherà le spese dei lavori che il Consorzio farà d'ufficio in sua vece, e che si riscuoteranno con le procedure di cui all'Art. 378 della Legge 20 Marzo 1865 n. 2248, oltre alla perdita del deposito cauzionale;
 - c) con facoltà del Consorzio di modificarla od imporvi altre condizioni col preavviso minimo di giorni 30 e, in casi di particolare urgenza, anche senza preavviso, fermo restando che la ditta autorizzata dovrà eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi richiesti dal Consorzio senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo o compenso di sorta;
 - d) con l'obbligo del concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti locali, anche conseguenti al rilascio della concessione e del presente regolamento;
 - e) con l'obbligo al pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo e in via anticipata e non frazionabile del **canone di concessione** determinati con delibera consorziale n. 0136/2021/CA. Il canone di concessione annuale è determinato come segue:

16 a1 - Attraversamento in sub-alveo con cavi e tubi sotterranei di qualunque tipologia, autorizzati con tubazioni Ø da 126 a 300 mm (canali secondari): €/cad 100,00 x n. 4 = € 400,00

Per un totale di Euro 400,00

qualora il concessionario intenda recedere dalla concessione, dovrà inoltrare formale disdetta a mezzo raccomandata A.R. o via Pec e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione del ruolo. In tal caso la disdetta decorrerà dal 01 gennaio dell'anno successivo. Le comunicazioni che perverranno al Consorzio successivamente al predetto termine, comporteranno la validità della concessione ed il conseguente obbligo di pagamento del canone anche per l'anno in corso alla data di ricevimento della disdetta;

con l'obbligo al pagamento una tantum della **cauzione** di cui all'art. 15 del Regolamento di Polizia Idraulica a garanzia della assolvimento dei canoni e delle obbligazioni tutte che assume con l'atto di concessione, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria a tempo indeterminato o somma di denaro, a titolo di cauzione infruttifera, che sarà restituita entro 60 gg. dalla scadenza, rinuncia, decadenza o revoca della concessione, fatti salvi i casi di inadempimento da parte del concessionario o del titolare dell'autorizzazione e comunque dedotti eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio. L'importo della cauzione è stabilito con delibera consorziale n. 01347/2025/CA pari a due annualità di canone, corrispondente pertanto ad **Euro 800,00**. L'importo della

cauzione potrà essere integrato qualora con il decorso del tempo detto importo venga ritenuto, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne consortile, inadeguato o qualora lo stesso sia stato utilizzato in seguito ad inadempienze del concessionario che non siano ritenute, ai sensi dell'atto di concessione/autorizzazione e della normativa vigente, suscettibili di revoca o decadenza della concessione stessa;

- f) con l'obbligo del concessionario di comunicare l'inizio e la fine dei lavori tramite portale concessioni consortile, pena la decadenza della stessa. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia Idraulica, con le conseguenze di legge. La comunicazione di fine lavori costituirà, ad ogni effetto, asseverazione del concessionario e del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni della concessione, nonché al rispetto di tutte le ulteriori norme di legge (edilizia, sismica, ambientale etc.) che disciplinano le opere stesse;
 - g) con l'obbligo per il concessionario di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere autorizzate, adeguandosi alle eventuali disposizioni impartite dal personale consortile, nonché, al termine o alla revoca o decadenza della concessione, a rimuoverle ed a ridurre i luoghi al pristino stato, con oneri a proprio carico;
 - h) con l'obbligo per il concessionario di presentare la concessione ricevuta ad ogni richiesta dei dipendenti consorziali incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica;
 - i) con l'obbligo per il concessionario di provvedere a richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni ad altri enti, privati o uffici pubblici, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in caso di inosservanza di tale prescrizione;
 - j) con l'obbligo del concessionario di rimborsare al Consorzio i maggiori oneri di manutenzione e/o esercizio derivati delle opere oggetto di concessione;
 - k) fatta salva la possibilità del Consorzio di intraprendere qualunque azione sui canali o sulle pertinenze consorziali che, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, possa pregiudicare le facoltà accordate al privato con l'atto di concessione. In tal caso al Concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo, seppure prolungato nel tempo, delle opere oggetto di autorizzazione;
- E.54. l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate negli atti di concessione, comporta automaticamente la decadenza della stessa;
- E.55. in caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del fondo interessato dall'opera oggetto di concessione il nuovo proprietario, qualora sia interessato all'uso della predetta opera concessionata, sarà tenuto a presentare domanda di subentro nell'atto di concessione, con contestuale assenso scritto da parte del precedente concessionario. In difetto, l'autorizzazione continuerà a produrre i propri effetti nei confronti del concessionario originario che continuerà a rispondere direttamente degli eventuali canoni e degli obblighi derivanti dalla autorizzazione stessa;
- E.56. è vietata ogni forma di subconcessione;
- E.57. il Concessionario è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria;
- E.58. fanno parte della presente concessione 1 esemplare del progetto presentato regolarmente vistato: (Elaborato grafico canale consortile, Relazione E-Distribuzione

n. 3574/2291, Planimetria catastale, Corografia);

Interferenze con il Canale di bonifica TASSINARA VECCHIA (Bacino Tassinara) - Concessione/Autorizzazione n. 2025039 del 24.01.2025 (Allegato 5)

Prescrizioni specifiche:

Concessione dell'uso della porzione di area demaniale del canale consorziale Tassinara Vecchia per realizzazione di n. 1 attraversamento da eseguire in sovrappasso al manufatto di tombinamento del canale in argomento, di cavidotti Enel, di cui al capoverso seguente, da realizzarsi su via Narsete in comune di Forlì, quale impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fovoltaico", connessa alla rete MT di E-Distribuzione;

Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 attraversamento da eseguirsi in sovrappasso al manufatto di tombinamento del canale consorziale in parola, da eseguire con scavo a cielo aperto, come indicato al capoverso precedente, per posa di linee di pubblica utilità, come di seguito specificato:

- n. 1 attraversamento della rete ENEL (Tratto X – X') per posa di 4 cavidotti PEAD Ø 160, di cui n. 1 occupato da linee alla tensione di 15 KV in alluminio (3x1x240 mmq), da eseguire alla distanza di m. 1,00 dal manufatto di tombinamento del canale;
- E.59. Le condotte di progetto in attraversamento così realizzate non devono contrastare con la conservazione ed il corretto esercizio dei canali consorziali né sulla sezione idraulica di libero deflusso così come previsto dall'Art. 12 comma 2) del Regolamento di Polizia Idraulica vigente;
- E.60. durante le fasi di scavo, andranno adottati adeguati accorgimenti atti ad evitare il danneggiamento del tombinamento del canale. Il tutto previo avviso dell'inizio della fase lavorativa al fine di programmare un eventuale sopralluogo da parte del personale consortile incaricato;
- E.61. qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione dell'attraversamento, il Concessionario dovrà adeguare a sue spese le opere autorizzate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio;
- E.62. è fatto divieto di eseguire opere provvisorie di accantieramento (ture, attraversamenti, scarichi, ecc.), senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
- E.63. eventuali pozzetti di linea o di consegna dovranno rispettare le distanze da Regolamento Consorziale e, entro la fascia di m 3,00 misurata dal limite esterno del manufatto di tombinamento dello scolo consorziale Tassinara Vecchia dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale;
- E.64. le condotte nel loro tragitto dovranno essere adeguatamente protette e opportunamente segnalate;
- E.65. nessun onere sarà imputabile al Consorzio e alle sue maestranze, o a eventuali soggetti terzi aventi diritto, per eventuali danni prodotti alle opere realizzate dal Concessionario (pavimentazioni, linee di rete in attraversamento, etc.) anche se autorizzate, nell'esercizio dei lavori di manutenzione sul canale o in dipendenza degli stessi per il passaggio con i relativi mezzi d'opera. Il Consorzio sarà fatto salvo inoltre da ogni reclamo, azione anche di carattere giudiziario e richieste risarcitorie ovvero per il rimborso di eventuali spese di ripristino di tutte le opere suddette. Eventuali interventi di ripristino saranno a completa cura e spese del Concessionario;

- E.66. qualora il Consorzio ritenga di variare le dimensioni del canale per necessità idrauliche sopraggiunte e comunque per motivi di pubblica utilità o qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione della tombinatura, il Concessionario dovrà modificare o demolire a sue spese le opere concesionate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio;
- E.67. durante l'intervento, dovranno essere adottati adeguati accorgimenti per non danneggiare il manufatto di tombinatura esistente alloggiato nel canale Tassinara Vecchia;
- E.68. sul manufatto di tombinatura sussistono diritti di soggetti terzi, ai quali il concessionario dovrà rivolgersi per l'ottenimento dei necessari nulla osta; nel caso in specie il Comune di Forlì in quanto gestore della viabilità comunale;

Realizzazione di parallelismi interrati nella fascia di rispetto di m 10,00 del canale a cielo aperto Tassinara Vecchia, per posa di cavidotti Enel quali linee di pubblica utilità, come di seguito specificato:

- Tratto A - B realizzato con metodologia tradizionale a cielo aperto, per posa di 4 cavidotti PEAD Ø 160, di cui n. 1 occupato da linee alla tensione di 15KV in alluminio (3x1x240 mmq), da eseguire con profondità di posa delle condotte alla quota di circa m 1,00 dal piano stradale, di lunghezza di circa m 400, alla distanza m > 3,00 misurati dal ciglio esterno del canale in parola;
- E.69. la rete di progetto nel suo tragitto sotterraneo dovrà essere opportunamente protetta e adeguatamente segnalata;
- E.70. le distanze per il posizionamento del parallelismo dovranno essere riferite al limite esterno delle condotte, lato canale;
- E.71. gli eventuali nuovi pozzetti di linea posizionati nella fascia tra 0 e 5,00, misurata dal ciglio dello scolo consorziale Tassinara Vecchia, dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale;

Prescrizioni generali:

- E.72. la presente concessione/autorizzazione avrà **durata di anni venti ovvero al 31/12/2044**. Alla sua naturale scadenza, la concessione/autorizzazione potrà essere rinnovata previa nuova domanda da presentarsi almeno 90 giorni prima della naturale scadenza. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla, con motivato provvedimento, per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi equipollenti. In tal caso il Consorzio provvederà a rimborsare il rateo del canone di concessione per il periodo di mancato godimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà eventualmente di ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali;
- E.73. i lavori oggetto della presente concessione/autorizzazione dovranno essere obbligatoriamente conclusi entro il termine di **tre anni** dalla data del presente provvedimento. Eventuali proroghe dei termini anzidetti potranno essere concesse, dietro motivata richiesta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione consortile;
- E.74. il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare a persone, animali e cose, comprese le proprietà demaniali e/o consorziali, in relazione alla costruzione, manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione

e molestia anche di carattere giudiziario che possa essere promosso da terzi, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza degli stessi e per tutta la durata della concessione;

- E.75. durante l'esecuzione e l'esercizio dell'opera nessun ostacolo dovrà essere posto al libero deflusso delle acque, nessun turbamento idraulico dovrà essere apportato alla rete di scolo, tanto consorziale che privata esistente nella zona; dovrà inoltre essere assicurata la continuità del transito lungo le zone di rispetto del canale consorziale ed a lavori ultimati tutte le pertinenze consorziali dovranno garantire le piene condizioni di esercizio seconda la regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente;
- E.76. eventuali future modifiche al progetto presentato, incluse varianti in corso d'opera, dovranno essere preventivamente richieste al Consorzio con specifica istanza;
- E.77. la fascia di transito di m 5,00 di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Idraulica dovrà essere sempre resa disponibile per consentire il passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale, nonché il deposito dei materiali di risulta provenienti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora il transito dei mezzi per la manutenzione, nella fascia suddetta, danneggi eventuali opere fisse, seppur autorizzate, il Concessionario dovrà a sue spese ripristinarle senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo;
- E.78. anche se non ripetuto nell'atto, in ogni caso le autorizzazioni si intendono accordate:
- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo di riparare i danni derivanti al Consorzio od a terzi dalle opere, fatti o atti permessi. Qualora la ditta autorizzata non provveda nel tempo fissatogli per la riparazione, pagherà le spese dei lavori che il Consorzio farà d'ufficio in sua vece, e che si riscuoteranno con le procedure di cui all'Art. 378 della Legge 20 Marzo 1865 n. 2248, oltre alla perdita del deposito cauzionale;
 - c) con facoltà del Consorzio di modificarla od imporvi altre condizioni col preavviso minimo di giorni 30 e, in casi di particolare urgenza, anche senza preavviso, fermo restando che la ditta autorizzata dovrà eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi richiesti dal Consorzio senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo o compenso di sorta;
 - d) con l'obbligo del concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti locali, anche conseguenti al rilascio della concessione e del presente regolamento;
 - e) con l'obbligo al pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo e in via anticipata e non frazionabile del **canone di concessione** determinati con delibera consorziale n. 0136/2021/CA. Il canone di concessione annuale è determinato come segue:

16 d - Attraversamento con cavi e tubi sotterranei di qualunque tipologia, superiori a ponti e tombinamenti, inseriti in carreggiata (canali principali): €/cad 150,00 x n. 4 = € 600,00

17 a - Parallelismi con tubazioni o cavi interrati autorizzati in fascia di rispetto tra 0 e 5 m (canali principali): €/cad 100,00 x n. 1 = € 100,00

Per un totale di Euro 700,00

qualora il concessionario intenda recedere dalla concessione, dovrà inoltrare formale disdetta a mezzo raccomandata A.R. o via Pec e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione del ruolo. In tal caso la disdetta decorrerà dal 01 gennaio dell'anno successivo. Le comunicazioni che perverranno al Consorzio

successivamente al predetto termine, comporteranno la validità della concessione ed il conseguente obbligo di pagamento del canone anche per l'anno in corso alla data di ricevimento della disdetta;

con l'obbligo al pagamento una tantum della **cauzione** di cui all'art. 15 del Regolamento di Polizia Idraulica a garanzia della ssoluzione dei canoni e delle obbligazioni tutte che assume con l'atto di concessione, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria a tempo indeterminato o somma di denaro, a titolo di cauzione infruttifera, che sarà restituita entro 60 gg. dalla scadenza, rinuncia, decadenza o revoca della concessione, fatti salvi i casi di inadempimento da parte del concessionario o del titolare dell'autorizzazione e comunque dedotti eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio. L'importo della cauzione è stabilito con delibera consorziale n. 01347/2025/CA pari a due annualità di canone, corrispondente pertanto ad **Euro 1.400,00**. L'importo della cauzione potrà essere integrato qualora con il decorso del tempo detto importo venga ritenuto, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne consortile, inadeguato o qualora lo stesso sia stato utilizzato in seguito ad inadempienze del concessionario che non siano ritenute, ai sensi dell'atto di concessione/autorizzazione e della normativa vigente, suscettibili di revoca o decadenza della concessione stessa;

- f) con l'obbligo del concessionario di comunicare l'inizio e la fine dei lavori tramite portale concessioni consorziale, pena la decadenza della stessa. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia Idraulica, con le conseguenze di legge. La comunicazione di fine lavori costituirà, ad ogni effetto, asseverazione del concessionario e del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni della concessione, nonché al rispetto di tutte le ulteriori norme di legge (edilizia, sismica, ambientale etc.) che disciplinano le opere stesse;
- g) con l'obbligo per il concessionario di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere autorizzate, adeguandosi alle eventuali disposizioni impartite dal personale consortile, nonché, al termine o alla revoca o decadenza della concessione, a rimuoverle ed a ridurre i luoghi al pristino stato, con oneri a proprio carico;
- h) con l'obbligo per il concessionario di presentare la concessione ricevuta ad ogni richiesta dei dipendenti consorziali incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica;
- i) con l'obbligo per il concessionario di provvedere a richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni ad altri enti, privati o uffici pubblici, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in caso di inosservanza di tale prescrizione;
- j) con l'obbligo del concessionario di rimborsare al Consorzio i maggiori oneri di manutenzione e/o esercizio derivati delle opere oggetto di concessione;
- k) fatta salva la possibilità del Consorzio di intraprendere qualunque azione sui canali o sulle pertinenze consortili che, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, possa pregiudicare le facoltà accordate al privato con l'atto di concessione. In tal caso al Concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo, seppure prolungato nel tempo, delle opere oggetto di autorizzazione;

E.79. l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate negli atti di concessione, comporta automaticamente la decadenza della stessa;

E.80. in caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del fondo interessato

dall'opera oggetto di concessione il nuovo proprietario, qualora sia interessato all'uso della predetta opera concessionata, sarà tenuto a presentare domanda di subentro nell'atto di concessione, con contestuale assenso scritto da parte del precedente concessionario. In difetto, l'autorizzazione continuerà a produrre i propri effetti nei confronti del concessionario originario che continuerà a rispondere direttamente degli eventuali canoni e degli obblighi derivanti dalla autorizzazione stessa;

- E.81. è vietata ogni forma di subconcessione;
- E.82. il Concessionario è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria;
- E.83. fanno parte della presente concessione 1 esemplare del progetto presentato regolarmente vistato: (Elaborato grafico canale consortile, Relazione E-Distribuzione n. 3574/2291, Planimetria catastale, Corografia);

F) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:

Elettrodotto

- F.1 in merito alla tutela archeologica, le operazioni di scavo dovranno essere sottoposte a controllo archeologico in corso d'opera; in caso di rinvenimento di depositi archeologici, potranno essere richiesti accertamenti e/o scavi estensivi e, prima di realizzare le opere in progetto, si dovrà procedere con lo scavo di quanto emerso secondo le indicazioni fornite dalla direzione scientifica. In base ai rinvenimenti effettuati potranno inoltre essere valutate ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali;
- F.2 tutte le operazioni dovranno essere eseguite da ditte archeologiche e/o archeologi specializzati ai sensi del DM 244 del 2019 con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza. Al termine delle operazioni e a prescindere dal rinvenimento di evidenze archeologiche dovrà essere consegnata una relazione finale corredata da adeguata documentazione grafica e fotografica redatta in conformità a quanto indicato nel Regolamento acquisito con D.S. n. 25/2022, disponibile sul sito della Soprintendenza;
- F.3 la ditta incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla direzione dei lavori, delle prescrizioni ivi contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota;
- F.4 la ditta dovrà comunicare alla Soprintendenza il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima);

Impianto fotovoltaico

- F.5 in merito alla tutela archeologica, in caso si dovessero rinvenire fortuitamente livelli e/o reperti archeologici durante lo svolgimento dei lavori, in base a quanto previsto dagli artt. 20 e 90 del D.Lgs. n. 42/2004 è fatto divieto di danneggiare e/o distruggere i depositi archeologici intercettati e l'obbligo di segnalare all'autorità competente ogni rinvenimento garantendone la conservazione. Qualora dovessero rendersi necessari scavi in aree nuove e a profondità superiori a quelle già impegnate da manufatti esistenti, anche durante le fasi di esecuzione dei lavori, si dovrà dare tempestiva comunicazione alla Soprintendenza al fine di valutare le implicazioni relative alla tutela del patrimonio archeologico;

G) SNAM Rete Gas S.p.A.:

- G.1. l'inizio dei lavori nei tratti interferenti con le condotte di SNAM Rete Gas S.p.A. e la fascia di sicurezza delle stesse, dovrà essere preventivamente concordato con l'ufficio preposto (tel. 0543 576066), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento delle condotte e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- G.2. dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti, qualora SNAM Rete Gas S.p.A. abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, recuperi, riparazioni su tali tratti di metanodotto;
- G.3. qualora ricorra la necessità di intervenire su tali tratti di metanodotto, gli eventuali danni causati alle opere autorizzate con la presente o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento;
- G.4. l'esecuzione delle opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità delle condotte gestite da SNAM Rete Gas S.p.A. potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia, il tutto alla presenza di personale SNAM. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- G.5. le nuove recinzioni in progetto, delimitanti le aree destinate a fotovoltaico, dovranno essere realizzate interamente al di fuori della fascia asservita del metanodotto Radd. Imola-Forlì-Cesena DN 250, come pure i paletti di sostegno ed i relativi basamenti, che dovranno essere distanti dall'asse del metanodotto non meno di metri 12,50 (dodici virgola cinquanta). La fascia di servitù dovrà essere mantenuta interamente libera da alberi di alto fusto e vegetazione, in maniera tale da poter sempre consentire traguardabilità e ispezione visiva dell'intera area;
- G.6. durante la fase realizzativa delle opere in progetto non sarà consentito il transito di mezzi di qualsivoglia tipologia sulle condotte di SNAM Rete Gas S.p.A., inoltre eventuali aree di stoccaggio materiali non dovranno essere posizionate all'interno della fascia di servitù; a tale proposito la ditta dovrà posizionare una recinzione di cantiere alla distanza di metri 12,50 (dodici virgola cinquanta) dall'asse della tubazione Radd. Imola-Forlì-Cesena DN 250, su entrambi i lati e per tutta la lunghezza del tratto interessato dall'area del cantiere; tale recinzione dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata del cantiere e rimossa al termine dello stesso; resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal personale SNAM presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- G.7. nel punto di incrocio con il gasdotto Radd. Imola-Forlì-Cesena DN 250 e le nuove linee costituite da cavi elettrici BT, MT e linea di telecomunicazione - da realizzarsi in sovrappasso con scavo in trincea a cielo aperto - dovrà essere assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art. 2.7). Inoltre, la distanza misurata in senso verticale tra le superfici affacciate dovrà essere tassativamente non meno di cm 50 (cinquanta). Fra il gasdotto ed i sottoservizi in progetto dovrà essere posta una soletta delle dimensioni di 200 cm x 50 cm x h 10 cm realizzata con beole in c.l.s.; una analoga soletta dovrà essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio ad esso più prossimo. Gli scavi sul gasdotto dovranno essere tassativamente realizzati in

trincea, a parete verticale, per una larghezza massima di cm 300 ed alla profondità massima di cm 360;

G.8. la rete per la connessione all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, da realizzarsi a cura di e-distribuzione, dovrà prevedere:

- nel punto di incrocio con il gasdotto Radd. Imola-Forlì-Cesena DN 250 e la nuova linea in elettrica 15 kV in progetto, costituita da n. 4 tubi in PVC Ø 160 mm - da realizzarsi in sovrappasso con scavo in trincea a cielo aperto su sede stradale (via Narsete) - dovrà essere assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art. 2.7). Inoltre, la distanza misurata in senso verticale tra le superfici affacciate dovrà essere tassativamente non meno di cm 150 (centocinquanta). Nel punto di intersezione con il gasdotto, su sede stradale, per un tratto di metri 1,50 (uno virgola cinquanta) a monte e valle del punto di attraversamento, dovrà essere predisposta tra i sottoservizi una gettata in c.l.s. da realizzarsi in corso d'opera, avente larghezza non inferiore a cm 120 (centoventi). Eventuali ulteriori opere accessorie, non indicate nei grafici, dovranno essere realizzate a distanza superiore a metri 20 (venti) dal gasdotto;
- nel punto di incrocio con il gasdotto Imola-Forlì-Cesena DN 150 e la nuova linea in elettrica 15 kV in progetto, costituita da n. 4 tubi in PVC Ø 160 mm - da posarsi tramite trivellazione no-dig - la distanza misurata in senso verticale tra le superfici affacciate dovrà essere maggiore di 4 volte la tolleranza dello strumento ricevitore e, comunque, non inferiore ad almeno metri 2,50 (due virgola cinquanta). Le buche per la postazione della macchina teleguidata e i pozzetti dovranno essere ubicati ad almeno metri 20 (venti) dal nostro metanodotto. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a SNAM Rete Gas S.p.A. il nominativo della Ditta incaricata della trivellazione e dovrà essere trasmessa una relazione scritta, redatta dalla stessa Ditta, che attesti le modalità tecniche di controllo della posizione plano-altimetrica della testa di trivellazione, dove siano dichiarati, sotto la propria esclusiva responsabilità, le tolleranze dei propri sistemi di controllo, riferite allo specifico stato dei luoghi tenuto conto delle eventuali interferenze. Al termine dei lavori dovrà essere inviata a SNAM Rete Gas S.p.A. la certificazione (as-built) dell'andamento plano-altimetrico della trivellazione eseguita e dell'avvenuto rispetto delle distanze prescritte;

G.9. a parte le opere sopra indicate ed autorizzate con la presente, rappresentate negli elaborati grafici allegati, nessuna altra opera e/o costruzione di qualsivoglia tipologia potrà essere realizzata all'interno della fascia di sicurezza delle tubazioni di SNAM Rete Gas S.p.A.;

G.10. le fasce asservite ai metanodotti di SNAM Rete Gas S.p.A. non dovranno essere modificate né adibite a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa delle condotte;

G.11. qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle opere avvenga in difformità ai progetti allegati, il Nulla Osta rilasciato da SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo da parte del richiedente di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante" l'intervento ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dagli atti di servitù in essere;

G.12. SNAM Rete Gas S.p.A. si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare ai propri metanodotti, a persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle opere, anche se realizzate in presenza di personale SNAM;

G.13. copia del Nulla Osta allegato dovrà essere restituita a SNAM Rete Gas S.p.A. controfirmata per accettazione prima dell'inizio dei lavori; resta inteso che la validità del Nulla Osta è subordinata al completamento delle opere entro e non oltre mesi 12 dalla predetta accettazione;

G.14. trascorsi 3 mesi dalla data di rilascio del nulla osta, in mancanza dell'accettazione di cui alla prescrizione precedente, il Nulla Osta rilasciato sarà da ritenersi automaticamente revocato;

H) Autostrade per l'Italia S.p.A.:

H.1 in attuazione degli artt. 25, 26, 27, 28 del D.Lgs. n. 285/92, per l'attraversamento con l'elettrodotto in progetto, dovrà essere perfezionato apposito atto convenzionale a titolo oneroso, subordinato all'approvazione del Concedente MIT, solo a seguito del quale potranno essere avviati i lavori.

L'apposita istanza, da inoltrare ad Autostrade per l'Italia S.p.A. Direzione 3° Tronco di Bologna, andrà completata degli allegati progettuali in fase definitiva/esecutiva aggiornati sulla base di quanto sopra prescritto, come anche dei particolari relativi a metodologie di esecuzione lavori e tempistiche;

H.2 in merito all'attraversamento autostradale con l'elettrodotto di cui al punto precedente, il foro di ingresso e di uscita della T.O.C. ed i relativi pozzetti dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a 15 m dal limite di proprietà autostradale;

H.3 le tubazioni per la connessione dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a 3 m dal piano viabile autostradale e ad una profondità non inferiore a 1,50 m dal fondo del fosso di guardia autostradale, misurata a partire dall'estradosso del tubo di protezione;

I) Arpae - Servizio Sistemi Ambientali (SSA) Area Est:

I.1. nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA), attorno alle cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;

J) Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni:

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica

K.1. la data di inizio dei lavori di costruzione delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica (di cui al Progetto Definitivo dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Forlì);

K.2. i lavori di costruzione delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica di cui al punto precedente dovranno essere condotti a termine entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, salvo eventuale proroga che dovrà essere richiesta ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena prima della scadenza stabilita;

K.3. la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e della data di messa in esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica dovrà essere trasmessa ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Forlì, entro 3 mesi da quando questa sarà avvenuta;

K.4. l'impianto dovrà essere collaudato entro 4 anni dalla messa in esercizio, a norma dell'art. 5 della L.R. n. 8/2024, a cura del titolare dell'autorizzazione all'esercizio che trasmetterà il certificato di collaudo ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena;

K.5. l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di

tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui la Società E-distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica in oggetto, sollevando ArpaE da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

- K.6. la Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le committitorie in caso di inadempimento;
- K.7. la Società E-distribuzione S.p.A. deve inoltre adempiere alle **prescrizioni e condizioni**, contenute nelle determinazioni espresse dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi, relative alla costruzione ed esercizio delle infrastrutture elettriche appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- K.8. nel caso di dismissione dell'impianto di produzione, **l'obbligo di rimozione e di ripristino dei luoghi non riguarda l'opere dell'impianto di rete per la connessione** (di cui al Progetto Definitivo) che rimarrà in esercizio in quanto facente parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica;

Prescrizioni di carattere generale

- K.9. la società proponente dovrà ottemperare alle specifiche prescrizioni indicate dagli enti presenti in conferenza e sopra riportate, provvedendo a darne comunicazione agli enti competenti e per conoscenza a questa Agenzia;
- K.10. i lavori dovranno iniziare **entro 3 anni** dal rilascio dell'autorizzazione e terminare **entro 3 anni** dalla data di inizio lavori, ai sensi dell'art. 15 comma 2 ultimo periodo del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- K.11. dovrà essere data comunicazione di inizio e fine lavori al Comune di Forlì e ad ArpaE;
- K.12. a fine lavori, dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto (SCCEA) al Comune di Forlì e ad ArpaE per conoscenza;
- K.13. ai sensi della delibera della Direzione Amministrativa di ArpaE n. DEL-2016-55 del 15.04.2016, prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà corrispondere una cauzione finanziaria a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, nelle modalità descritte nella relazione di dismissione, da versare ad ArpaE mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;
- K.14. l'importo della garanzia dovrà essere pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di Conferenza dei Servizi (130.361,27 €) pari al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale (**importo totale comprensivo di I.V.A. pari a 130.361,27 € Euro**);
- K.15. la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di

opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;

- K.16. la cauzione/garanzia finanziaria dovrà essere presentata prima della comunicazione di inizio lavori, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo, previa diffida; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata sarà subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato ad Arpae;
- K.17. il proponente si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
- K.18. i costi del piano di attuazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- K.19. la mancata presentazione della garanzia finanziaria, o il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporteranno, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- K.20. lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e le misure di reinserimento o recupero ambientale; la restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto e le misure di reinserimento o recupero ambientale, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;
- K.21. La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- K.22. Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- K.23. Le dichiarazioni di cui ai punti K.21 e K.22 sopra riportati dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- K.24. il titolare dell'autorizzazione, al termine del periodo di produzione dell'impianto, dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino dei luoghi, ripresentando a questa Agenzia e al Comune di Forlì, almeno sei mesi prima della cessazione dell'attività di produzione dell'energia, il relativo progetto confermando o aggiornando i tempi, i costi e le modalità di rimessa in pristino; tale progetto dovrà essere preventivamente riesaminato ed approvato;
- K.25. eventuali varianti in corso d'opera (anche anche qualora siano richieste specificatamente dagli enti interessati), o richieste di proroga per l'inizio lavori, o per la presentazione della SCCEA dovranno essere preventivamente comunicate a questa Agenzia e al Comune di Forlì, valutate ed eventualmente autorizzate con le

procedure previste dal D.Lgs. n. 190/2024; una volta realizzato l'impianto, per ogni richiesta di variazione o modifica rispetto al progetto approvato, dovrà essere seguita la stessa prassi;

K.26. le modifiche al progetto approvato per l'impianto di cui in oggetto, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, sono assentibili attraverso le procedure stabilite dal D.Lgs. n. 190/2024;

K.27. dovrà essere predisposta ed inviata annualmente all'Unità Impianti del SAC di Forlì-Cesena di Arpae, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferiti all'anno precedente;

K.28. rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004 n. 504 e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);

K.29. rimane in capo al proponente l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo, cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni recepite dalla presente autorizzazione, mediante la presentazione, prima della scadenza delle stesse, di apposita domanda nei modi previsti dalla legge;

12. **di specificare** che il presente atto dovrà essere conservato ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

13. **di fare salvi:**

- i diritti di terzi;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;
- quanto altro previsto dalla normativa relativamente alla prevenzione incendi;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

14. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

15. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

16. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

17. **di dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

18. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s., al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, al Servizio Sistemi Ambientali Area Est di Arpae, all'Azienda USL di Romagna - D.S.P. di Forlì, al Comune di Forlì, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'Agenzia Regionale per la

Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, a E-Distribuzione S.p.A., a HERA S.p.A., a Snam Rete Gas S.p.a., al Consorzio di Bonifica della Romagna, a FiberCop S.p.A., all'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all'Aeronautica Militare, al Comando Marittimo Nord (Ufficio Infrastrutture e Demanio), al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Società Autostrade per l'Italia Direzione III Tronco - Bologna, al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna (SM - Ufficio Personale, Logistico, e Servitù Militari), ad ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ad ENAV - Ente Nazionale di Assistenza al Volo, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Innovazione sostenibile, Imprese, Filieri produttive), al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.